

Gazzetta ufficiale

delle

Comunità europee

16° anno n. C 100

22 novembre 1973

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Sommario

I *Comunicazioni*

.....

II *Atti preparatori*

Consiglio

Consultazione del Comitato economico e sociale in merito al progetto di decisione del Consiglio relativo ai primi elementi di un'azione comune in materia di trasporti aerei	1
Parere del Comitato economico e sociale	1
Consultazione del Comitato economico e sociale in merito alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo al controllo della capacità dei trasporti di merci su strada tra Stati membri	5
Parere del Comitato economico e sociale	5
Consultazione del Comitato economico e sociale in merito alla proposta di direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla omologazione dei ciclomotori	10
Parere del Comitato economico e sociale	10
Consultazione del Comitato economico e sociale in merito alla proposta di direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi	11
Parere del Comitato economico e sociale	12
Consultazione del Comitato economico e sociale in merito alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che istituisce un regime comune applicabile alle importazioni di idrocarburi da paesi terzi	18
Parere del Comitato economico e sociale	18
Consultazione del Comitato economico e sociale in merito alla proposta di direttiva del Consiglio sull'agricoltura di montagna e di alcune altre zone svantaggiate	20
Parere del Comitato economico e sociale	21
Consultazione del Comitato economico e sociale in merito alla proposta di direttiva del Consiglio concernente le misure destinate ad attenuare le conseguenze delle difficoltà di approvvigionamento di idrocarburi	25
Parere del Comitato economico e sociale	25

Sommario (seguito)

Commissione

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2829/72 del Consiglio relativo al contingente comunitario per i trasporti di merci su strada effettuati tra Stati membri	29
Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alla mutua assistenza tra le competenti autorità degli Stati membri e tra queste e la Commissione per garantire la corretta applicazione delle regolamentazioni comunitarie in materia doganale e agricola	30
Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo al trattamento tariffario applicabile ai prodotti agricoli contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori	33
Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo all'applicazione per l'anno 1974 delle preferenze tariffarie generalizzate in favore dei paesi in via di sviluppo per taluni prodotti dei capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune	33

II

(Atti preparatori)

CONSIGLIO

CONSULTAZIONE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

in merito al progetto di decisione del Consiglio relativo ai primi elementi di un'azione comune in materia di trasporti aerei

A. RICHIESTA DI PARERE

Nella 207^a sessione del 26 settembre 1972, il Consiglio ha deciso di consultare il Comitato economico e sociale circa la summenzionata proposta.

La richiesta di parere è stata indirizzata dal presidente del Consiglio al presidente del Comitato economico e sociale in data 27 settembre 1972.

B. TESTO CHE È STATO OGGETTO DELLA CONSULTAZIONE

Il testo che è stato oggetto della consultazione è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 110 del 18 ottobre 1972, pagina 6.

C. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Nella 113^a sessione plenaria tenuta a Bruxelles il 26 e 27 settembre 1973, il Comitato ha adottato il parere sul testo di cui al precedente capitolo B, con 20 voti contrari e 14 astensioni dei membri presenti o rappresentati.

Il testo di tale parere è il seguente:

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

vista la lettera del 27 settembre 1972, con la quale il Presidente del Consiglio delle Comunità europee ha chiesto, in applicazione del disposto dell'articolo 198, primo comma, del trattato il suo parere in merito al «Progetto di decisione del Consiglio relativa ai primi elementi di un'azione comune in materia di trasporti aerei»,

visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, in particolare l'articolo 84,

vista la decisione del proprio Ufficio di presidenza — presa nel corso delle riunioni del 26 e 27 settembre 1972, conformemente all'articolo 22 del regolamento interno, e confermata nella riunione del 25 gennaio 1973 — con cui si incarica la sezione trasporti e comunicazioni di elaborare un parere e una relazione sul progetto in esame,

visto il parere formulato dalla sezione trasporti e comunicazioni, nel corso dell'83^a riunione, svoltasi a Manchester il 21 e 22 giugno 1973,

vista la relazione presentata dal Sig. De Grave, relatore,

visto quanto deliberato nel corso della 113^a sessione plenaria del 26 e 27 settembre 1973 (seduta del 27 settembre 1973),

considerando che la politica comune in materia di trasporti aerei europei deve diventare, nel quadro di una Comunità integrata, parte integrante della politica comune dei trasporti;

considerando che in un mercato comune integrato e in pieno progresso verso l'unione economica e monetaria e addirittura verso l'unione politica dovrà essere posto l'accento sull'interesse della Comunità e non su quello degli Stati membri i quali, attuando una politica di concorrenza tra di loro, indeboliscono considerevolmente la posizione della Comunità sul mercato aereo mondiale;

considerando che gli Stati membri devono integrare il sistema attuale di accordi bilaterali sui diritti di traffico con un accordo generale nel quadro della Comunità;

considerando che, malgrado gli sforzi intrapresi in alcuni Stati membri per l'instaurazione di una razionale ed efficace rete aerea interna (secondo livello), la realizzazione di una rete interurbana intracomunitaria non deve spettare ad un solo Stato membro, ma alla Comunità, dato che si tratta di raggiungere l'equilibrio tra numerosi interessi regionali e di organizzare collegamenti armoniosi tra le varie regioni della Comunità;

considerando che i collegamenti intracomunitari e l'effettiva regionalizzazione del trasporto aereo comunitario non possono essere trattati separatamente ma devono invece essere considerati come un vasto problema concernente l'integrazione europea nel senso più ampio,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:

Il Comitato economico e sociale si dichiara in linea di massima d'accordo sulla proposta di decisione in esame, fatte salve le osservazioni generali e le proposte di modifica riportate in appresso:

I. Osservazioni generali

1. Di comune accordo con il Consiglio, la Commissione dovrebbe cercare di definire, in un lasso di tempo ragionevole, una concezione globale coerente di una politica aerea nel quadro della politica comunitaria dei trasporti onde consentire all'insieme delle compagnie di linee regolari:

- a) di realizzare la normalizzazione delle loro relazioni finanziarie con gli Stati membri, tenuto conto delle limitazioni che potrebbero venire loro imposte,
- b) di passare senza scosse, alla fase della gestione commerciale e razionale dell'impresa;

e ciò, all'interno della Comunità, attraverso:

- l'elaborazione di una rete aerea intracomunitaria coerente ed appropriata;
- la fissazione di orari e frequenze razionali che rispondano alle esigenze degli utenti;
- l'apertura a regioni in via di sviluppo e la loro integrazione nella vita economica e sociale della Comunità;

e, sui collegamenti intercontinentali, attraverso:

- un migliore rendimento delle compagnie di linee regolari;
- l'incoraggiamento della cooperazione, che dovrebbe riguardare principalmente i campi commerciale e tecnico senza che per questo il numero delle compagnie aeree esistenti debba rimanere invariato.

2. Onde favorire il raggiungimento di questi obiettivi, detta concezione dovrà ispirarsi ai seguenti principi:

- regolamentazione a livello comunitario dell'accesso alla professione, nel mercato aereo comune;
- armonizzazione delle disposizioni in vigore negli Stati membri per quanto riguarda il controllo tecnico, la revisione e i lavori in genere nel settore del materiale aeronautico;
- libera scelta dei passeggeri;
- neutralità degli Stati membri nella concorrenza sul mercato.

II. Osservazioni particolari sul testo del progetto di decisione

1. Per queste ragioni viene proposto di apportare delle modifiche al testo del «Progetto di decisione del Consiglio relativo ai primi elementi di un'azione comune in materia di trasporti aerei».

Primo considerando

Riferendosi al disposto dell'articolo 84, paragrafo 2 del trattato, il Comitato reputa, come la Commissio-

ne, che sia opportuno esaminare attualmente un certo numero di problemi concreti che si pongono nel settore dell'aviazione civile. Detto considerando dovrebbe quindi essere così redatto:

«considerando che è apparso auspicabile esaminare se sia opportuno fissare alcune misure per determinare le disposizioni appropriate...».

Ultimo considerando

Aggiungere alla fine, dopo le parole «pubblici e privati», il brano di frase:

«e delle organizzazioni sindacali e professionali interessate...».

Articolo 1, paragrafo 1

Il Comitato auspica che la formulazione di questo paragrafo venga modificata in modo da tener conto della necessità di consultare sia gli esperti designati da ciascuno Stato membro, sia gli esperti scelti dalla Commissione.

Inoltre è opportuno sostituire il testo dei tre trattini con quanto segue:

Fatto a Bruxelles, addì 27 settembre 1973.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Alfons LAPPAS

ALLEGATO

dal parere in cui sono riportati gli emendamenti respinti nel corso della 113^a sessione plenaria

1. L'emendamento che segue, presentato conformemente alle disposizioni del regolamento interno del Comitato, è stato respinto nel corso dei dibattiti.

Sostituire i 5 considerando con il seguente testo:

«considerando che la Commissione ha proposto, a giusto titolo, che venissero intrapresi degli studi per preparare e facilitare la decisione sui provvedimenti che la Comunità deve prendere nel settore del trasporto aereo;».

e sostituire l'intero parere con quanto segue:

«Formula il seguente parere:

Il Comitato economico e sociale si dichiara d'accordo sul progetto di decisione in esame e formula l'auspicio che la Commissione, di comune accordo con il Consiglio, esamini, entro un lasso di tempo ragionevole, le disposizioni per una politica aerea che la Comunità dovrà adottare nel quadro della politica comunitaria dei trasporti.»

«— regolamentare l'accesso alla professione di vettore aereo;

— attuare una rete aerea intracomunitaria con orari e frequenze che rispondano alle esigenze degli utenti e abbandonare su scala comunitaria, in concomitanza con l'attuazione di tale rete, il sistema della negoziazione dei diritti di traffico bilaterale;

— attuare la cooperazione commerciale e tecnica tra le varie compagnie, sia quelle che attualmente servono la Comunità con collegamenti a lungo raggio, sia quelle che effettuano trasporti aerei all'interno della Comunità (secondo e terzo livello), cooperazione che non implica necessariamente che il numero delle compagnie aeree esistenti resti invariato;

— regolamentare a livello comunitario il settore tariffario;

— approntare un'infrastruttura aeroportuale appropriata all'interno della Comunità, giustificata da analisi dei costi e profitti per la collettività.

Motivazione

Nel parere vengono affrontati problemi di fondo il cui esame è prematuro, considerato l'obiettivo molto limitato del progetto di decisione che consiste nel fare intraprendere alla Commissione uno studio e nel riferirne al Consiglio.

Gli argomenti evocati nel parere dovranno essere esaminati dal Comitato economico e sociale man mano che la Commissione avrà vagliato questi problemi ed avrà formulato le necessarie proposte al riguardo.

Risultato della votazione:

Voti favorevoli: 35, voti contrari: 55, astensioni: 10.

2. Gli emendamenti che seguono, presentati conformemente alle disposizioni del regolamento interno del Comitato, sono stati respinti nel corso dei dibattiti.

Primo considerando

Il testo di questo considerando deve essere soppresso.

Risultato della votazione:

Voti favorevoli: 18, voti contrari: 48, astensioni: 18.

Secondo considerando

Inserire dopo questo considerando quanto segue:

«considerando, inoltre, l'aspetto giuridico molto complesso dell'inclusione dei trasporti aerei nel campo d'applicazione del trattato e in particolare del capitolo „Trasporti“ di quest'ultimo».

Risultato della votazione

Voti favorevoli: 13, voti contrari: 53, astensioni: 16.

Osservazioni generali, punto 2**Primo trattino**

Sopprimere il testo di questo trattino.

Secondo trattino

Il testo di questo trattino deve essere modificato come segue:

«— armonizzazione delle disposizioni in vigore negli Stati membri per quanto riguarda l'accesso alla professione sul mercato aereo comune, il controllo tecnico, la revisione ed i lavori in generale nel settore del materiale aeronautico;».

Risultato della votazione

Voti favorevoli: 7, voti contrari: maggioranza, astensioni: 16.

Osservazioni particolari sul testo del progetto di decisione

Il testo che figura dopo il primo capoverso deve essere sostituito con quanto segue:

«Inoltre, sarebbe opportuno completare il primo paragrafo dell'articolo 1 del progetto di decisione del Consiglio aggiungendo, dopo il capoverso che recita „realizzare una concertazione delle politiche di sviluppo dei servizi aerei con i paesi terzi“ quanto segue:

— predisporre all'interno della Comunità un'infrastruttura aeroportuale appropriata, giustificata da analisi dei costi e dei profitti per la collettività.»

Risultato della votazione

Voti favorevoli: 10, voti contrari: 24, astensioni: 45.

Motivazione comune agli ultimi quattro emendamenti

Gli emendamenti proposti tendono a preservare gli interessi legittimi della professione e ad eliminare le contraddizioni esistenti nel testo del parere in esame.

Gli emendamenti possono essere giustificati da una serie di argomenti tra i quali è necessario insistere su:

- la preoccupazione di evitare la recrudescenza della controversia giuridica (primo e secondo emendamento);
- la preoccupazione di essere realistici e di tener conto della situazione attuale della professione. Questo argomento è particolarmente valido per il terzo e il quinto emendamento. Sarebbe del tutto illusorio pretendere che al giorno d'oggi l'accesso alla professione possa essere controllato a livello comunitario mentre le stesse legislazioni nazionali non sono state ancora armonizzate nei settori essenziali in cui una concreta cooperazione è ormai possibile.

Per quanto riguarda più particolarmente il quinto emendamento, se esso venisse respinto, il parere del Comitato perderebbe qualsiasi credibilità pretendendo di ottenere l'abbandono del sistema dei negoziati bilaterali dei diritti di traffico.

CONSULTAZIONE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

in merito alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo al controllo della capacità dei trasporti di merci su strada tra Stati membri

A. RICHIESTA DI PARERE

Nella 197^a sessione del 6 giugno 1972, il Consiglio ha deciso di consultare, conformemente all'articolo 75 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale circa la summenzionata proposta.

La richiesta di parere è stata indirizzata dal presidente del Consiglio al presidente del Comitato economico e sociale in data 7 giugno 1972.

B. TESTO CHE È STATO OGGETTO DELLA CONSULTAZIONE

Il testo che è stato oggetto della consultazione è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 72 del 5 luglio 1972, pagina 6.

C. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Nella 113^a sessione plenaria tenuta a Bruxelles il 26 e 27 settembre 1973, il Comitato ha adottato un parere supplementare sul testo di cui al precedente capitolo B, con 55 voti contro 16 (11 astensioni) dei membri presenti o rappresentati.

Il testo di tale parere supplementare è il seguente:

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

vista la lettera del 7 giugno 1972 con la quale il presidente del Consiglio delle Comunità europee lo ha consultato in merito alla «Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo al controllo della capacità dei trasporti di merci su strada tra Stati membri» ⁽¹⁾,

visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

visto il «Regolamento (CEE) n. 1018/68 del Consiglio, del 19 luglio 1968, relativo alla costituzione di un contingente comunitario per i trasporti di merci su strada effettuati fra Stati membri» e segnatamente l'articolo 7, paragrafo 2 ⁽²⁾,

vista la «Proposta di decisione del Consiglio concernente l'adattamento dei contingenti bilaterali e del numero delle autorizzazioni di transito per i trasporti di merci su strada tra Stati membri» ⁽³⁾,

vista la decisione dell'Ufficio di presidenza del Comitato di incaricare la sezione specializzata per i trasporti e quindi la sezione trasporti e comunicazioni dell'elaborazione della relazione e del parere in materia (decisioni del 26 giugno 1972 e del 25 gennaio 1973),

visto il proprio parere (1^a parte) sulla proposta di regolamento all'esame, emesso nel corso della 106^a sessione plenaria, il 25 e 26 ottobre 1972 ⁽⁴⁾,

visto il parere emesso dalla sezione trasporti e comunicazioni il 16 maggio 1973 (82^a riunione),

vista la relazione presentata dal Sig. Renaud, relatore,

visto quanto deliberato dai propri membri il 27 settembre 1973 (113^a sessione, svoltasi il 26 e 27 settembre 1973),

considerando che l'instaurazione di una politica comune dei trasporti implica, tra l'altro, la definizione di norme comuni applicabili ai trasporti di merci su strada effettuati in partenza o a destinazione del territorio di uno Stato membro ovvero in transito sul territorio di uno o più Stati membri;

considerando che dette norme dovranno essere fissate in modo da consentire uno sviluppo dei trasporti stradali che sia adeguato alle necessità inerenti al

mercato comune e tali da favorire l'attuazione di un mercato dei trasporti su scala comunitaria al quale i vettori degli Stati membri possono accedere su un piede di parità senza distinzione di nazionalità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1018/68 relativo alla costituzione di un contingente comunitario per i trasporti di merci su strada effettuati tra Stati membri è scaduto alla fine del 1972,

considerando che, per i brevi termini impostigli, il Comitato è stato costretto ad emettere il proprio parere in due fasi successive e che nel parere del 26 ottobre 1972 si è limitato ai seguenti tre punti:

- regime temporaneo a titolo sperimentale del contingente comunitario (durata: due anni);
- fissazione del livello di tale contingente e sua
- ripartizione fra gli Stati membri,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:

1. Osservazioni generali

1.1. Modalità di controllo della capacità

Il Comitato economico e sociale approva la proposta della Commissione in quanto ritiene che un controllo della capacità sia un elemento indispensabile per una organizzazione razionale del mercato e della politica comune dei trasporti.

Esso è tuttavia dell'avviso che lo smantellamento dei contingenti bilaterali debba essere accompagnato da precauzioni per tener conto dei progressi della politica comune dei trasporti e per non ridurre le possibilità dei trasporti su strada fra Stati membri, che sono attualmente assicurati dalle autorizzazioni bilaterali. In tale contesto si deve tener presente la necessità di un sufficiente livello di armonizzazione delle condizioni di concorrenza. Il Comitato ritiene quindi che si debba poter rivedere il ritmo di smantellamento proposto dalla Commissione.

1.2. Regime previsto per i trasporti in conto proprio

Sebbene da un lato rivendichi la legittimità del diritto e della responsabilità esclusivi delle imprese di determinare la dimensione dei loro propri bisogni, specie per quanto riguarda i mezzi di trasporto, il Comitato si rende conto che sino a che il trasporto per conto di terzi è sottoposto ad un contingente, le autorità amministrative hanno il diritto di

⁽¹⁾ GU n. C 72 del 5. 7. 1972, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. L 175 del 23. 7. 1968, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. C 123 del 26. 11. 1968, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU n. C 131 del 13. 12. 1972, pag. 21.

accertarsi che un trasporto per conto terzi irregolare non si nasconda sotto l'apparenza di un trasporto in conto proprio. Per questo esso accetta il principio del rilascio di attestazioni comunitarie — anche se questi trasporti sono ampiamente liberalizzati sul piano interno di tutti gli Stati membri — come pure l'instaurazione di un sistema di controllo dell'assegnazione reale dei veicoli, comprendente gravi sanzioni in caso di infrazione.

2. Osservazioni particolari

2.1. I considerando

Quinto considerando

Per maggior chiarezza il Comitato suggerisce di scindere in due il quinto considerando e di leggere come segue:

«considerando l'esperienza acquisita mediante la temporanea attuazione, in base al regolamento (CEE) n. 1018/68, di un regime di autorizzazioni comunitarie;

considerando inoltre che lo sviluppo della politica comune dei trasporti...».

Settimo considerando

Questo considerando, che riguarda la fissazione annua del volume del contingente comunitario e la sua ripartizione fra gli Stati membri, dovrebbe essere redatto in modo che entrambe le operazioni si facciano secondo i bisogni reali del mercato dei trasporti di merci su strada.

Il Comitato suggerisce pertanto che esso sia modificato come segue:

«... in funzione dell'evoluzione degli scambi intracomunitari di merci, tenuto conto degli effetti della riduzione parziale delle autorizzazioni rilasciate nel quadro del regime bilaterale».

2.2. Gli articoli

Articolo 1

Per evitare qualsiasi equivoco, il Comitato propone di sostituire il termine «veicolo» con «veicolo stradale».

Esso chiede inoltre che le disposizioni legislative (regolamenti ed altre) citate nella proposta in esame siano accluse per esteso al regolamento.

Articolo 8

Dato che il regolamento sul contingente comunitario è applicabile almeno sino alla fine del 1974, è op-

portuno consentire un aumento dei contingenti bilaterali sino a tale data. Dovrebbero essere quindi modificate le date limite attraverso le quali la proposta di regolamento intende consolidare i contingenti bilaterali prima di smantellarli, rinviando al 1° gennaio 1976 (attualmente 1974) la data a partire dalla quale i contingenti bilaterali non potranno superare il livello raggiunto il 31 dicembre 1974 (attualmente 1972) in misura maggiore del 10 %.

Il sistema di fissazione del contingente comunitario secondo i criteri obiettivi previsti all'articolo 5, paragrafo 3, e all'articolo 10, paragrafo 4, può essere applicato soltanto al contingente comunitario previsto per il 1975. Il blocco dei contingenti bilaterali dovrebbe essere quindi previsto solo a partire dalla fine del 1974.

Articolo 9

Il Comitato ritiene che per rispondere agli obiettivi della proposta di regolamento in materia di trasporti combinati, obiettivi che sono quelli di favorire lo sviluppo di tali stessi trasporti, convenga modificare il paragrafo 3 dell'articolo 9 come segue:

«A decorrere dal 1° gennaio 1975, i trasporti combinati sono effettuati sulla base di un'autorizzazione del contingente normale o su quella di un'autorizzazione speciale rilasciata entro il limite di un contingente particolare, fissato ogni anno dal Consiglio su proposta della Commissione e del quale è tenuto conto nella determinazione dei contingenti previsti agli articoli 5 e 6».

Tale modifica richiede che all'articolo 5, paragrafo 3, e all'articolo 6, paragrafo 3, si aggiunga un trattino del seguente tenore:

«— del contingente delle autorizzazioni speciali rilasciate alle condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 3, per l'esecuzione di trasporti combinati».

Articolo 10

La Commissione prevede, a partire dal 1976, uno smantellamento automatico del 20 % l'anno dei contingenti bilaterali affinché a decorrere dal 1981 tutti i trasporti su strada per conto terzi fra Stati membri siano effettuati sotto il regime comunitario.

Il Comitato manifesta preoccupazioni circa lo smantellamento automatico delle autorizzazioni bilaterali previsto all'articolo 10, paragrafo 1, dal momento che l'aumento corrispondente delle autorizzazioni comunitarie è menzionato al paragrafo 4 con semplice riferimento ai criteri enunciati nell'articolo 5, paragrafo 3, ed in particolare nell'ultimo trattino.

Il Comitato auspica che sia stabilito un esatto parallelismo affinché in questa trasformazione non sia trascurato alcun bisogno di trasporto. In particolare, esso richiama l'attenzione sul caso di piccole imprese di trasporto che dispongono soltanto di alcune autorizzazioni bilaterali: la loro soppressione deve essere automaticamente compensata.

A questo proposito il Comitato desidera richiamare l'attenzione delle autorità comunitarie e nazionali sulla difficoltà della valutazione, specie allorché si tratta di valutare le autorizzazioni comunitarie che devono sostituire le autorizzazioni bilaterali: queste sono generalmente attribuite «per viaggio», mentre le autorizzazioni comunitarie sono di norma autorizzazioni a tempo. L'equivalenza delle une rispetto alle altre può essere determinata su una relazione bilaterale. Trasporre questa valutazione su scala comunitaria pone un problema di tecnica statistica ed un problema, che non appare nella proposta, di ordine economico.

Mancando l'auspicato automatismo tra lo smantellamento delle autorizzazioni bilaterali e l'allargamento del contingente comunitario, il Comitato auspica che il primo si faccia con un ritmo meno accelerato.

In entrambe le ipotesi converrebbe modificare l'articolo 10 sia per equilibrare lo smantellamento automatico e annuale delle autorizzazioni bilaterali con un rafforzamento simmetrico del contingente comunitario, sia per dare al Consiglio ampia libertà di valutazione nel fissare il ritmo dello smantellamento dei contingenti bilaterali, onde tener conto delle possibilità di aumentare contemporaneamente il contingente comunitario.

Il Comitato propone pertanto di apportare le seguenti modifiche all'articolo 10:

Paragrafo 1

«Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2, e all'articolo 19, per ciascuno degli

anni dal 1976 al 1980, al numero globale di autorizzazioni bilaterali e di transito è apportata ogni anno una riduzione pari al 20 % del numero rilevato alle condizioni previste all'articolo 8, paragrafo 1. Per ciascuno Stato membro esso è sostituito automaticamente da un ugual numero di autorizzazioni comunitarie.»

Articolo 14, paragrafo 2

Per quanto riguarda la validità delle autorizzazioni fissata a sette anni, il Comitato osserva che questo lungo periodo può indurre le amministrazioni nazionali ad una troppo grande riserva nel rilascio delle autorizzazioni nel quadro dei contingenti, specie a favore delle imprese che non hanno sufficiente esperienza in materia di trasporto internazionale per utilizzare appieno un'autorizzazione di lunga durata.

Sarebbe quindi opportuno prevedere proporzionalmente all'insieme delle attribuzioni rilasciate a ciascuno Stato membro la possibilità di rilasciare autorizzazioni di più breve validità (1 anno) o a viaggio.

Articolo 16, paragrafo 2

Il Comitato ritiene che bisognerebbe precisare nel regolamento che nessun trasporto per conto di terzi può essere effettuato sotto il regime dell'attestazione comunitaria.

Allegato II

Il modello di resoconto già citato a proposito dell'articolo 18 della proposta è stato deciso dal Consiglio nel regolamento (CEE) n. 2829/72.

Il Comitato reputa tuttavia che quest'ultimo potrebbe presentare problemi di ordine pratico connessi col funzionamento degli ordinatori, specie per quanto riguarda:

- le dimensioni dei documenti;
- la codificazione dei luoghi.

Fatto a Bruxelles, addì 27 settembre 1973.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Alfons LAPPAS

ALLEGATO

al parere supplementare che riporta un emendamento respinto durante la 113^a sessione plenaria

Il seguente emendamento, proposto conformemente alle disposizioni del regolamento interno del Comitato, è stato respinto nel corso dei dibattiti.

Sostituire il testo della prima parte del parere (a partire da «formula il seguente parere») con quanto segue:

«Il Comitato non giudica opportuno né possibile stabilire attualmente, sulla base della proposta della Commissione, in materia di controllo della capacità dei trasporti di merci su strada tra Stati membri un regolamento che entrando in vigore il 1^o gennaio 1975, sia applicabile non solo fino al 1^o gennaio 1981, ma di fatto per un tempo indeterminato (vedasi articolo 10, terzo trattino). Esso reputa invece che in futuro si dovrà riflettere sulla possibilità di sostituire il sistema dei contingenti comunitari proposto dalla Commissione con una meno rigorosa regolamentazione della capacità, nell'ambito della quale il ruolo dei poteri pubblici sarebbe limitato:

- a) alla valutazione in base a criteri determinati delle domande individuali di autorizzazione;
- b) alla salvaguardia dell'equilibrio globale del mercato dei trasporti.»

1. Osservazioni generali

1.1. Il Comitato si compiace dell'iniziativa della Commissione, che senza alcun dubbio ha lo scopo di stimolare l'espansione economica nella Comunità; la Commissione mira certo a sopprimere quegli ostacoli che intralciano il traffico stradale comunitario, però a suo avviso, essa non va abbastanza lontano. Si è dovuto infatti constatare che gli scambi commerciali tra gli Stati membri si sono intensificati nella maggior parte dei casi secondo un ritmo più rapido rispetto a quello seguito dalla capacità di trasporto su strada derivante dai contingenti concessi.

I trasporti stradali all'interno della Comunità sono già da vari anni un mercato in vasta espansione; non c'è quindi alcun motivo per adottare provvedimenti rigidi che, rallentando e limitando oltre misura i contingenti, risulterebbero arretrati rispetto all'evoluzione di un traffico commerciale liberalizzato.

Poiché non vi è alcuna certezza che in avvenire l'incremento dei trasporti stradali perdurerà, sembra opportuno indagare se non sia possibile impostare per i trasporti stradali all'interno delle Comunità una regolamentazione della capacità, tale da fare distinzione tra:

- una fase in cui in un mercato in espansione sia, di massima, possibile concedere un'autorizzazione di aumentare la capacità ad un'impresa che ne faccia richiesta, a condizione che quest'ultima offra delle garanzie ai fini di una corretta gestione;
- un'eventuale fase ulteriore in cui si profili il pericolo di un eccesso di capacità e vengano quindi prospettate delle restrizioni nella concessione di autorizzazioni.

Il clima generale del mercato dei trasporti stradali si potrebbe salvaguardare seguendo diversi criteri ⁽¹⁾ sulla base dei quali l'autorità potrà giudicare la situazione generale nel settore dei trasporti stradali e, se necessario, decidere di porre un freno al rilascio delle autorizzazioni.

Il Comitato ritiene che si debba esaminare nel contempo se in una futura regolamentazione della capacità le disposizioni prese dovranno valere per il territorio della Comunità inteso come un tutto unico oppure se sia preferibile sotto certi aspetti fare distinzione tra più mercati parziali.

In ogni caso occorre anzitutto che il trasporto stradale abbia la possibilità di adeguare le proprie dimensioni alle reali necessità del mercato.

⁽¹⁾ Citiamo alcuni esempi di tali criteri:

- a) la relazione tra prestazione di trasporto e produzione industriale;
- b) la relazione tra la possibilità di prestazione derivante dalle autorizzazioni e la reale prestazione di trasporto;
- c) l'andamento dei noli;
- d) il materiale che rimane inutilizzato in caso di mancanza di commissioni;
- e) la percentuale delle imprese che non possono ottenere un ragionevole utile.

Qualora il Consiglio dei ministri non decida lo studio approfondito sopra raccomandato, riguardante le modalità del futuro controllo della capacità per i trasporti di merci su strada tra Stati membri, il Comitato presenta le seguenti osservazioni particolari relative alla proposta della Commissione.

Esito della votazione

Voti favorevoli: 35, voti contrari: 41, astensioni: 10.

CONSULTAZIONE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

in merito alla proposta di direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla omologazione dei ciclomotori

A. RICHIESTA DI PARERE

Nella 226^a sessione del 5 e 6 febbraio 1973, il Consiglio ha deciso di consultare, conformemente all'articolo 100, secondo comma, del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale circa la summenzionata proposta.

La richiesta di parere è stata indirizzata dal presidente del Consiglio al presidente del Comitato economico e sociale in data 6 febbraio 1973.

B. TESTO CHE È STATO OGGETTO DELLA CONSULTAZIONE

Il testo che è stato oggetto della consultazione non è ancora stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

C. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Nella 112^a sessione plenaria tenuta a Bruxelles il 26 e 27 giugno 1973, il Comitato ha adottato il parere sul testo di cui sopra, all'unanimità dei membri presenti o rappresentati.

Il testo di tale parere è il seguente:

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

vista la richiesta di parere fatta dal presidente del Consiglio delle Comunità europee in data del 6 febbraio 1973, in merito alla «Proposta di direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei ciclomotori»,

visto l'articolo 100 del trattato istitutivo della Comunità economica europea,

vista la decisione del proprio Ufficio di presidenza, in data del 23 marzo 1973, di affidare alla sezione

industria, commercio, artigianato e servizi l'incarico di elaborare un parere e una relazione in merito,

visto il programma generale del 28 maggio 1969 per «l'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi di prodotti industriali dovuti a disparità tra le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri»,

visto il parere emesso dalla sezione industria, commercio, artigianato e servizi nel corso della riunione del 13 giugno 1973,

vista la relazione presentata dal Sig. Masprone,

viste le deliberazioni prese il 26 giugno 1973 (112^a sessione plenaria, svoltasi il 26 e 27 giugno 1973),

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:

Il Comitato economico e sociale approva la proposta di direttiva, fatte salve le seguenti osservazioni:

1. Osservazioni generali

1.1. Il Comitato constata innanzitutto che la proposta di direttiva è contenuta nella 3^a fase del programma del 28 maggio 1969 per l'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi di prodotti industriali, fase che prevede la presentazione di proposte di direttiva al Consiglio entro il 1° luglio 1970, le relative decisioni del Consiglio dovendo essere prese prima del 1° gennaio 1971. Nel proprio studio sui problemi riguardanti il ravvicinamento delle legislazioni concernenti gli ostacoli tecnici il Comitato ha analizzato le cause del ritardo intervenuto nella realizzazione del programma generale. Esso conferma ora l'analisi ivi contenuta e invita le Istituzioni comunitarie a rispettare in futuro le scadenze da esse stesse fissate.

1.2. Il Comitato constata inoltre che la proposta di direttiva è basata sulla soluzione d'armonizzazione «opzionale», soluzione che permette alle imprese, il cui mercato sia limitato all'area nazionale, di continuare la produzione basandosi sulle disposizioni vigenti nello Stato membro in cui operano. Pur riconoscendo i vantaggi che tale soluzione apporta alle imprese, specie se di piccole dimensioni, il Comitato ricorda di essersi più volte espresso a favore della soluzione d'armonizzazione «totale».

Il Comitato può pertanto accettare la soluzione d'armonizzazione «opzionale» solo a titolo provvisorio, subordinando la propria approvazione alla fissazione di un termine — il più breve possibile compatibilmente con gli interessi dei produttori — al di là del quale dovrebbe essere d'applicazione l'armonizzazione «totale».

1.3. Delle direttive particolari dovrebbero completare nel più breve tempo possibile la proposta di direttiva. Tali direttive dovrebbero riguardare innanzitutto i dispositivi di sicurezza (frenatura), i segnalatori acustici, l'inquinamento atmosferico, e i dispositivi di scappamento.

La Commissione dovrebbe inoltre procedere ad un'analoga e coerente armonizzazione delle disposizioni amministrative in vigore negli Stati membri.

2. Osservazioni particolari

Articolo 1

Il Comitato chiede che il peso massimo autorizzato per i veicoli a tre ruote sia portato a 300 kg.

Articolo 8

La procedura di cui all'articolo 8 dovrebbe essere meglio precisata; in particolare dovrebbe essere fissato il numero di ciclomotori da prendere in considerazione prima che uno Stato membro prenda i provvedimenti necessari onde garantire la conformità della fabbricazione al tipo omologato.

Fatto a Bruxelles, addì 27 giugno 1973.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Alfons LAPPAS

CONSULTAZIONE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

in merito alla proposta di direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi

A. RICHIESTA DI PARERE

Nella 214^a sessione del 9 novembre 1972, il Consiglio ha deciso di consultare, conformemente all'articolo 100, secondo comma, del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale circa la summenzionata proposta.

La richiesta di parere è stata indirizzata dal presidente del Consiglio al presidente del Comitato economico e sociale in data 10 novembre 1972.

B. TESTO CHE È STATO OGGETTO DELLA CONSULTAZIONE

Il testo che è stato oggetto della consultazione non è ancora stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

C. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Nella 112^a sessione plenaria tenuta a Bruxelles il 26 e 27 giugno 1973, il Comitato ha adottato il parere sul testo di cui sopra, con dieci voti contrari e due astensioni dei membri presenti o rappresentati.

Il testo di tale parere è il seguente:

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

vista la richiesta di parere del presidente del Consiglio delle Comunità europee, in data 10 novembre 1972, in merito alla «Proposta di direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi»,

vista la decisione del proprio presidente d'incaricare la sezione affari sociali, conformemente al disposto dell'articolo 22 del regolamento interno, della stesura di un parere e di una relazione in materia (decisione del 14 novembre 1972),

visto l'articolo 100 del trattato istitutivo della Comunità economica europea,

visto il parere emesso dalla sezione affari sociali nella riunione del 22 maggio 1973,

vista la relazione presentata dal Sig. Muhr, relatore,

viste le proprie deliberazioni del 27 giugno 1973 (112^a sessione plenaria, svoltasi il 26 e 27 giugno 1973),

considerando che confrontando le disposizioni vigenti negli Stati membri in materia di licenziamenti, si constata in certi casi notevoli differenze per quanto riguarda le procedure previste e i provvedimenti adottati in favore dei lavoratori colpiti da detti licenziamenti;

considerando che la Commissione giustamente considera che il miglioramento e l'armonizzazione, nel progresso, delle condizioni di vita e di lavoro della manodopera potranno realizzarsi in tale settore solo attraverso un compromesso accettabile tra la necessità di proteggere i lavoratori e l'esigenza delle im-

prese di poter prendere le proprie decisioni con sufficiente duttilità;

considerando che la graduale interdipendenza dei mercati nazionali del lavoro e le modifiche strutturali delle imprese dovute all'integrazione comunitaria richiedono un'armonizzazione delle disposizioni di tutela attualmente divergenti;

considerando che è indispensabile salvaguardare l'autonomia delle parti sociali,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:

Il Comitato approva in generale le proposte della Commissione fatte salve le considerazioni e le proposte di modifica che seguono:

I. Osservazioni di carattere generale

Quanto al principio stesso di una direttiva comunitaria riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, il Comitato ritiene che la proposta della Commissione vada considerata come una prima iniziativa, alla quale deve necessariamente subentrare una vera e propria politica comune.

A giudizio del Comitato è necessario specificare il più possibile le condizioni alle quali in ciascuno Stato membro i poteri pubblici possono intervenire.

Va inoltre chiarito a quali mezzi alluda la Commissione quando parla di intervento dell'autorità pubblica e che cosa essa intenda per intervento.

Ad avviso del Comitato i licenziamenti collettivi sono un fatto importante per quanto riguarda il numero dei lavoratori colpiti rispetto al totale della popolazione attiva e le possibilità di rioccupazione che offre la regione in cui essi avvengono.

Nello stesso ordine di idee, il Comitato attribuisce un'importanza particolare al ruolo che hanno i poteri pubblici nella ricerca di soluzioni per i lavoratori licenziati, specie quando essa è orientata verso nuove possibilità di impiego.

Per i sopraccitati motivi il Comitato suggerisce di stabilire una percentuale minima di licenziati rispetto agli effettivi della impresa, nonché un numero minimo. L'associazione di questi due criteri è, a giudizio del Comitato più razionale della semplice applicazione di numeri fissi.

Il Comitato ritiene necessario che i lavoratori che potrebbero essere colpiti da provvedimenti di licenziamento ne siano informati quanto più esaurientemente e sollecitamente possibile; esso reputa inoltre opportuno tener conto della maggiore esigenza di stabilità risentita dai lavoratori che si spostano all'interno della Comunità.

Il Comitato reputa — soprattutto in considerazione delle particolari situazioni dell'edilizia in diversi paesi — che dovrebbero essere esclusi dal campo di applicazione della proposta di direttiva non solo i licenziamenti effettuati nel quadro di contratti di lavoro a tempo determinato, ma anche quelli che avvengono in base ai contratti stipulati per svolgere una data attività lavorativa.

Dovrebbero essere escluse anche le interruzioni di lavoro dovute a condizioni climatiche e a catastrofi naturali. Essa propone pertanto di completare in tal senso la «relazione» che precede la proposta di direttiva.

Il Comitato auspica infine che venga intrapreso senza indugio uno studio per conoscere la situazione esistente nei tre nuovi Stati membri.

II. Osservazioni particolari

Considerandi

Il Comitato rammenta che nell'elaborare la proposta la Commissione si è lasciata guidare da due preoccupazioni: da un lato la sicurezza dell'occupazione e, dall'altro, l'adattabilità alle modifiche strutturali necessarie al buon funzionamento dell'impresa.

Il Comitato ritiene che questi due principi dovrebbero essere espressi nei considerando ancora più chiaramente.

Ad avviso del Comitato, dopo il secondo considerando se ne dovrebbe aggiungere un terzo, del seguente tenore:

«considerando che d'altro canto, è possibile che i mutamenti economici e la chiusura di imprese che ne possono derivare facciano parte integrante dell'evoluzione verso attività più promettenti;»

Parimenti il quarto considerando dovrebbe essere modificato nel seguente modo:

«considerando inoltre che, nel quadro di un equilibrato sviluppo economico-sociale della Comunità, è necessario migliorare e armonizzare nel progresso, conformemente all'articolo 117, i provvedimenti summenzionati, per evitare che il processo di integrazione economica provochi il formarsi di sacche di disoccupazione massiccia o di sottoccupazione;».

Articoli

Articolo 1

Il Comitato formula un certo numero di osservazioni a proposito di questo articolo, che definisce il campo di applicazione della direttiva.

Se non viene indicato il periodo di tempo durante il quale hanno luogo i licenziamenti nel numero stabilito, il Comitato teme che sussista il pericolo che non possano essere raggiunte le necessarie garanzie giuridiche di un siffatto disposto. Mancando il riferimento ad un determinato periodo di tempo, il datore di lavoro può eludere la regolamentazione scaglionando i licenziamenti.

Il pericolo che il datore di lavoro eluda il provvedimento è comunque maggiore se non viene fissato un periodo di riferimento che non nel caso contrario.

A proposito del limite di 10 licenziamenti, stabilito affinché il provvedimento assuma il carattere di licenziamento collettivo, il Comitato si è chiesto se esso sia veramente opportuno. Data la varietà delle dimensioni delle imprese, un licenziamento di 10 lavoratori può assumere un'importanza diversa a seconda delle maestranze occupate. Per tale motivo il Comitato ha anche riflettuto se non sia più ragionevole rinunciare addirittura a stabilire rigorosamente un numero minimo di licenziamenti ed attenersi invece ad un rapporto, espresso in percentuale, tra il numero dei licenziati e il totale degli effettivi. Il Comitato fa notare tuttavia che la direttiva persegue due obiettivi: la tutela del mercato del lavoro e quella dei lavoratori colpiti dai licenziamenti collettivi. Per il mercato del lavoro ha poca importanza il fatto che i 10 lavoratori licenziati provengano da una grande o da una piccola impresa e lo stesso dicasi per gli effetti sociali dei licenziamenti collettivi.

sui lavoratori. In seguito a tali considerazioni il Comitato si esprime a favore di una regolamentazione che contempra allo stesso tempo un numero minimo di licenziamenti e la percentuale dei lavoratori da licenziare rispetto all'organico. Esso pensa ad una combinazione analoga a quella prevista dalla legislazione tedesca sui licenziamenti.

Le disposizioni della proposta di direttiva sono applicabili solo nel caso in cui il datore di lavoro proceda al previsto numero di licenziamenti. La direttiva non precisa invece se detti licenziamenti debbano colpire i lavoratori di una sola impresa ovvero se basti che i lavoratori colpiti siano occupati in diverse imprese appartenenti allo stesso datore di lavoro. A giudizio del Comitato il testo della proposta di direttiva dovrebbe specificare che deve trattarsi di licenziamenti effettuati in una sola unità locale di occupazione.

Di conseguenza, il Comitato constata che il numero dei lavoratori licenziati è determinante ai fini della definizione del concetto di licenziamento collettivo solo se esso è abbinato al criterio del periodo di riferimento e, entro un certo margine, a quello della percentuale rispetto alle maestranze occupate nell'impresa interessata.

Per quanto riguarda i motivi di licenziamento, il Comitato si è chiesto se non sia opportuno sopprimere l'espressione «in particolare» — che lascia sottintendere tutti i motivi possibili e immaginabili — e menzionare soltanto motivi di ordine economico e tecnico. Con ciò però, la chiusura di un'impresa voluta da un datore di lavoro non più interessato al mantenimento della stessa per motivi personali, senza che vi siano ragioni di ordine economico o tecnico, resterebbe esclusa dal campo d'applicazione della direttiva. A giudizio del Comitato tale risultato non sarebbe giustificato. D'altro canto il Comitato non ritiene sufficiente escludere dal concetto di licenziamento collettivo i licenziamenti motivati dal comportamento individuale di un lavoratore, soprattutto se con ciò si intende una mancanza che giustifichi un licenziamento in tronco. Esso reputa che dovrebbe essere possibile il licenziamento di un lavoratore per motivi inerenti alla sua persona, senza per questo dover ricorrere alla procedura prevista per i licenziamenti collettivi.

Visto quanto precede il Comitato suggerisce di sostituire il brano di frase dell'articolo 1, paragrafo 1 «in particolare di ordine economico o tecnico ed indipendentemente dal comportamento individuale dei lavoratori stessi» con il seguente testo «non inerenti alla persona del lavoratore».

L'articolo 1, paragrafo 1, dovrebbe quindi, ad avviso del Comitato, essere così modificato:

«Ogni progetto di licenziamento previsto da un datore di lavoro per uno o più motivi non inerenti alla persona del lavoratore, deve essere notificato dal datore di lavoro alla competente autorità pubblica dello Stato membro, quando nel corso di un mese il numero di licenziamenti previsti è:

1. superiore a 5 nelle imprese che occupano normalmente più di 20 e meno di 50 lavoratori;
2. oltrepassa il 10 % del numero dei lavoratori occupati regolarmente, ma è superiore a 25 nelle imprese che occupano normalmente almeno 50 e meno di 500 lavoratori;
3. almeno pari a 50 nelle imprese che occupano normalmente almeno 500 lavoratori.

La notifica dovrà essere corredata da tutti gli elementi utili, quali i motivi del licenziamento, il numero esatto dei lavoratori da licenziare ed il periodo nel corso del quale i licenziamenti sarebbero effettuati.

L'impresa, nel senso dell'articolo 1, paragrafo 1, è l'unità locale di occupazione.»

Il Comitato si è chiesto se fosse opportuno abolire all'articolo 1, paragrafo 2, il brano di frase «o trasmesso non appena possibile». Infatti, l'articolo 4, paragrafo 1, impone al datore di lavoro di consultare i rappresentanti dei lavoratori prima di notificare i licenziamenti all'autorità competente. Esso deve quindi in ogni caso allegare alla notifica il parere dei rappresentanti dei lavoratori. La notifica è pertanto valida solo se accompagnata dal suddetto parere. Ciò è necessario per il semplice fatto che il parere dei rappresentanti dei lavoratori può avere un'importanza quando le autorità competenti decideranno se, e in qual misura, sia opportuno applicare i provvedimenti di cui all'articolo 2, paragrafo 3.

Il Comitato sottolinea d'altro canto che al momento della notifica l'esito finale della consultazione può non essere ancora conosciuto, ad esempio perché le parti sociali sono impegnate in lunghi negoziati. Anche in quest'ultimo caso il datore di lavoro deve essere posto in grado di notificare senza indugi all'autorità competente i previsti licenziamenti collettivi.

Per tutti questi motivi il Comitato propone di modificare nel seguente modo l'articolo 1, paragrafo 2:

«L'esito della consultazione dei rappresentanti dei lavoratori di cui all'articolo 4 deve essere comunicato in allegato a tale notifica. Se al momento della notifica l'esito non è ancora noto, è necessario allegare una comunicazione relativa all'inizio e all'andamento della procedura di consultazione: l'esito deve essere trasmesso entro tre settimane.»

Articolo 2

All'articolo 2, paragrafo 1, viene suggerito di inserire dopo «i licenziamenti ad essa notificati» il brano di frase «conformemente all'articolo 1, paragrafi 1 e 2». Sarà così, in particolare, esplicito che se non sarà accompagnata dal parere dei rappresentanti dei lavoratori la notifica non potrà rendere effettivo il licenziamento.

Il Comitato reputa inoltre che nell'articolo 2, paragrafo 2, si dovrebbero impegnare maggiormente le autorità competenti ad utilizzare il periodo in questione per trovare altre possibili sistemazioni per i lavoratori. Esso propone quindi di sostituire in tale disposizione la parola «potrà» con «dovrà».

Il Comitato propone peraltro di specificare che il disposto dell'articolo 2, paragrafo 3, va applicato solo in casi eccezionali, anche se non è possibile compilare un elenco delle situazioni che possono giustificare una proroga del termine, restando inteso che non deve essere compromessa l'esistenza dell'impresa. Il Comitato ritiene inoltre che l'autorità competente dovrebbe non solo comunicare la proroga al datore di lavoro, ma anche darne la motivazione.

L'articolo 2 dovrebbe quindi essere modificato nel seguente modo:

«1. Salvo parere contrario dell'autorità pubblica competente, i licenziamenti ad essa notificati avranno effetto un mese dopo la notifica conforme all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, restando salvi i diritti individuali in materia di termine di preavviso.

2. Tale periodo dovrà essere utilizzato dall'autorità pubblica per cercare di risolvere i problemi posti dai licenziamenti prospettati.

3. Se gli sforzi dell'autorità pubblica competente previsti al paragrafo 2 dovessero risultare vani, questo periodo può, a titolo eccezionale, essere prorogato di un mese, a condizione che l'esisten-

za dell'impresa non sia compromessa. Il datore di lavoro dovrà essere informato di tale proroga e dei motivi che la giustificano nelle tre settimane che seguono alla notificazione.»

Articolo 3

Riferendosi all'articolo 3, paragrafo 1, il Comitato osserva che l'autorità non deve indagare sull'esattezza dei motivi, ma solo sulla loro esistenza. Essa propone quindi, per motivi di chiarezza, di sostituire la parola «inesatti» con «inesistenti».

Il Comitato ritiene inoltre che sia necessario sopprimere il brano di frase «alla totalità o parte dei licenziamenti notificati».

Quanto al paragrafo 2 del suddetto articolo, la sezione propone di sopprimere il brano di frase «se la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori prevista dall'articolo 4, paragrafi 1 e 2, non ha avuto luogo o, se del caso, ...». Qualora il prescritto intervento dei rappresentanti dei lavoratori non abbia luogo, il potere delle autorità competenti non deve limitarsi a differire il licenziamento. È più importante che la modifica non corredata dal parere dei rappresentanti dei lavoratori sia dichiarata non conforme, con la conseguenza che non è possibile procedere ai licenziamenti.

Il Comitato reputa d'altro canto che la possibilità di proroga di cui al paragrafo 2 dell'articolo 3 dovrebbe essere limitata ad un mese al massimo. La maggior parte dei membri del Comitato giudica nel contempo necessario che, qualora solo una delle parti chieda la mediazione dell'autorità pubblica, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, sia previsto l'obbligo, per le altre parti, di impegnarsi nella procedura di mediazione richiesta.

L'espressione «mediazione dell'autorità pubblica» non comporta per le parti alcun obbligo rispetto alla loro decisione definitiva.

A giudizio del Comitato l'articolo 3 dovrebbe pertanto avere il seguente tenore:

«1. L'autorità pubblica competente può opporsi ai licenziamenti notificati qualora, dopo opportuni accertamenti, i motivi di cui all'articolo 1, indicati dal datore di lavoro, si rivelassero inesistenti.

2. L'autorità pubblica competente può sospendere i provvedimenti di licenziamento o prorogare di un mese al massimo il termine di cui all'articolo 2, paragrafo 1, qualora sia stata richiesta la procedura di mediazione prevista all'articolo 4, paragrafo 3.»

Articolo 4

Il Comitato ritiene opportuno sopprimere, al paragrafo 1 dell'articolo 4, le parole «dell'impresa interessata», in quanto tale formulazione può in certi Stati membri, creare dei malintesi circa l'identità della «rappresentanza dei lavoratori». D'altro canto, dalla seconda parte di questo articolo risulta che i rappresentanti dei lavoratori sono quelli previsti dalle procedure nazionali.

Il Comitato propone inoltre di utilizzare nell'articolo 4 soltanto il concetto di licenziamento collettivo e di rinunciare a fornire dei dati numerici.

La formulazione del brano di frase: «al fine di giungere ad un accordo», di cui al paragrafo 1 dell'articolo 4, dà l'impressione, ad avviso della sezione, che gli interessati siano obbligati a giungere ad un accordo. Essa propone di modificare il testo per precisare perlomeno che l'accordo in parola non è obbligatorio.

Il Comitato suggerisce inoltre di aggiungere al quarto trattino del paragrafo 2, dopo «indennità compensative» le parole «che devono eventualmente essere concesse». Anche al quinto trattino si dovrebbe aggiungere l'avverbio «eventualmente» dopo le parole «indennità di licenziamento», altrimenti si ha l'impressione che le citate prestazioni debbano comunque essere concesse, mentre siffatti problemi possono essere già stati risolti dai contratti collettivi o dalle disposizioni di legge in vigore.

Per tali motivi e per quelli citati a proposito dell'articolo 3, paragrafo 2, il Comitato suggerisce di modificare l'articolo 4 nel seguente modo:

- «1. Prima di notificare all'autorità pubblica competente i licenziamenti di cui all'articolo 1, il datore di lavoro deve avviare consultazioni con i rappresentanti dei lavoratori in-

teressati per cercare di giungere ad un accordo.»

2. I tre primi trattini immutati.

Quarto trattino

«— eventualmente, le indennità compensative per riduzione di salari e benefici complementari.»

Quinto trattino

«— le provvidenze a favore dei lavoratori da licenziare, in particolare le eventuali indennità di licenziamento e la priorità nelle riassunzioni.»

Il sesto trattino e la frase che segue rimangono invariati.

- «3. Se al termine della consultazione non si è giunti ad un accordo tra le parti, ciascuna di queste può chiedere la mediazione dell'autorità pubblica. Qualora la mediazione venga chiesta solo da una delle parti, l'altra parte ha l'obbligo di impegnarsi nella procedura.»

Articolo 5

A giudizio del Comitato all'inizio dell'articolo 5 si dovrebbe aggiungere l'aggettivo «minime» dopo la parola «disposizioni». Così, dato che la legislazione sul lavoro di ogni Stato membro comporta disposizioni parzialmente più favorevoli di quelle della direttiva, sarà esplicito che le disposizioni di quest'ultima andranno considerate come una semplice norma minima e uniforme.

Nessuna osservazione è stata formulata dal Comitato in merito agli articoli 6 e 7.

Fatto a Bruxelles, addì 27 giugno 1973.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Alfons LAPPAS

ALLEGATO

al parere in cui sono indicati gli emendamenti respinti nel corso della 112^a sessione plenaria

1. Frase introduttiva del parere

Aggiungere, dopo «della Commissione», quanto segue:

«... a condizione che il documento assuma la forma di raccomandazione e non di direttiva e fatte salve ...».

Motivazione

I tre nuovi Stati aderenti non hanno ancora sufficientemente analizzato il problema.

Nel parere si propone peraltro di compiere uno studio per conoscere la situazione esistente in detti Stati.

Inoltre, in alcuni di essi i problemi in parola sono disciplinati unicamente da contratti collettivi. Non è pertanto auspicabile adottare, in una prima fase, la forma della direttiva; la raccomandazione sembra preferibile.

Risultato della votazione

Voti favorevoli: 24, voti contrari: 37, astensioni: 6.

2. Osservazioni particolari sull'articolo 1

L'inizio del testo modificato suggerito per il paragrafo 1 dell'articolo va letto nel modo seguente:

«Qualsiasi progetto di licenziamento previsto da un datore di lavoro per uno o più motivi *d'ordine economico o tecnico*, deve essere notificato ...».

Motivazione

La formula proposta dal Comitato economico e sociale «non inerenti alla persona del lavoratore» dà adito a molteplici interpretazioni.

Si comprende pertanto il significato del seguente testo: «Essa reputa che dovrebbe essere possibile il licenziamento di un lavoratore per motivi inerenti alla sua persona senza per questo dover ricorrere alla procedura prevista per i licenziamenti collettivi».

La formulazione proposta nel presente emendamento ha il vantaggio di circoscrivere i motivi del licenziamento a casi facilmente giustificabili.

Risultato della votazione

Tale emendamento è stato respinto da un'ampia maggioranza.

3. Osservazioni particolari sull'articolo 4

Sopprimere «eventualmente» e «eventuali» di cui al quarto e al quinto trattino del paragrafo 2.

Motivazione

L'elenco di cui all'articolo 4 della proposta di direttiva non è certo esauriente, ma

- il fatto che nel campo della protezione di lavoratori il parere del Comitato economico e sociale sia più restrittivo della proposta della Commissione, è motivo di rammarico;
- l'aggiunta dell'avverbio «eventualmente» dà luogo a due categorie di lavoratori: quelli che beneficiano di indennità compensative e/o di indennità di limitazione e gli altri, che non potranno prendere la direttiva a prestito per esigere delle indennità;
- il timore di certuni che, omettendo «eventualmente» ed «eventuali» si aprirebbero più porte, non è giustificato perché, ove esista un contratto, sarà possibile conformarvi;
- è opportuno rammentare che il Fondo sociale rinnovato concede, quando l'occupazione in determinate regioni, settori economici o gruppi di imprese deve far fronte a difficoltà che ostacolano lo sviluppo armonioso della Comunità, degli aiuti destinati a mantenere durante un periodo determinato il reddito di coloro che hanno perso il posto o la cui attività è ridotta ovvero sospesa e che sono in attesa di una formazione o di un impiego.

Risultato della votazione

Tale emendamento è stato respinto da un'ampia maggioranza.

CONSULTAZIONE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

in merito alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che istituisce un regime comune applicabile alle importazioni di idrocarburi da paesi terzi

A. RICHIESTA DI PARERE

Nella 210^a sessione del 30 ottobre 1972, il Consiglio ha deciso di consultare a titolo facoltativo il Comitato economico e sociale circa la summenzionata proposta.

La richiesta di parere è stata indirizzata dal presidente del Consiglio al presidente del Comitato economico e sociale in data 2 novembre 1972.

B. TESTO CHE È STATO OGGETTO DELLA CONSULTAZIONE

Il testo che è stato oggetto della consultazione è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 134 del 27 dicembre 1972, pagine 21 e 22.

C. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Nella 112^a sessione plenaria tenuta a Bruxelles il 26 e 27 giugno 1973, il Comitato ha adottato il parere sul testo di cui al precedente capitolo B, all'unanimità dei membri presenti o rappresentati. Un membro si è astenuto.

Il testo di tale parere è il seguente:

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

viste le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 113 e 198,

vista la lettera del 2 novembre 1972 con la quale il presidente del Consiglio delle Comunità europee chiede il parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che istituisce un regime comune applicabile alle importazioni di idrocarburi da paesi terzi»,

visto il proprio regolamento interno e segnatamente l'articolo 22,

vista la decisione del proprio Ufficio di presidenza di affidare alla sezione specializzata per i problemi energetici la preparazione d'un parere e la stesura di una relazione in materia (decisione presa il 28 novembre 1972),

vista la decisione presa il 25 gennaio 1973 dal proprio Ufficio di presidenza di affidare alla sezione energia e affari nucleari il proseguimento dei lavori in materia,

visto il parere formulato dalla sezione energia e affari nucleari il 7 giugno 1973,

vista la relazione presentata dal Sig. Bonomi, relatore,

visto quanto deliberato nel corso della 112^a sessione plenaria del 26 e 27 giugno 1973 (seduta del 27 giugno),

considerando che la dipendenza della Comunità dalle importazioni di idrocarburi richiede una politica di approvvigionamento che tenda a garantire la continuità delle forniture a condizioni il meno possibile onerose;

considerando che a tale fine una politica di approvvigionamento deve tenere conto dell'evoluzione in corso nella struttura dell'industria e del mercato petrolifero internazionale che modifica profondamente i tradizionali rapporti fra le compagnie petrolifere e i paesi produttori e investe i rapporti dei paesi consumatori con tali paesi e compagnie;

considerando che la politica commerciale degli idrocarburi è un elemento della politica di approvvigionamento;

considerando che la Comunità non ha ancora definito una politica comune di approvvigionamento.

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:

Il Comitato ritiene che l'estensione del regolamento (CEE) n. 1025/70 agli idrocarburi non sia opportuna prima che siano state precisate la portata e le modalità di una politica comune di approvvigionamento. Esso ritiene in ogni caso che il regime delle importazioni dai paesi terzi, istituito con il regolamento (CEE) n. 1025/70, non costituisca una risposta adeguata alle situazioni ed ai problemi dell'importazione degli idrocarburi, soprattutto se viene indiscriminatamente applicato ai prodotti greggi ed ai prodotti trasformati.

1. Nel 1970 gli idrocarburi dalle voci 27.09 e 27.14 della nomenclatura di Bruxelles non furono inclusi nell'allegato I (elenco dei prodotti) al regolamento (CEE) n. 1025/70 perché la Comunità non aveva ancora definito una politica comune nel settore degli idrocarburi. Poiché sotto questo profilo la situazione di oggi è uguale a quella di tre anni fa, il Comitato considera che manchi il presupposto essenziale per stabilire se le importazioni di idrocarburi debbano essere liberalizzate piuttosto che assoggettate ad un regime di licenza e/o di contingentamento. Il fatto che il regime di importazione degli idrocarburi prevalente nei paesi membri sia la liberalizzazione non giustifica, ad avviso del Comitato, l'estensione formale di esso agli idrocarburi attraverso il regolamento (CEE) n. 1025/70, col che si prefigurerebbe l'esito del processo in corso, ma ben lontano dalla conclusione di formulazione della politica di approvvigionamento della Comunità e quindi della parte essenziale della politica petrolifera comune.

Il Comitato considera che i fatti intervenuti dalla seconda metà del 1970 hanno profondamente modificato la situazione nel settore degli idrocarburi e che ciò può giustificare decisioni comunitarie, o, in loro mancanza, nazionali, non necessariamente compatibili col principio della liberalizzazione, delle importazioni.

Il Comitato considera anche che né l'articolo 113 del trattato né l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1025/70 stabiliscono delle date per l'inclusione nell'elenco comune di liberalizzazione di prodotti ai quali tale regime d'importazione non è ancora applicato. Inoltre, la Comunità non ha ancora stabilito una definizione comune dell'origine applicabile agli idrocarburi.

2. Il regolamento (CEE) n. 1025/70 non si limita a stabilire la libertà d'importazione dei prodotti ai quali si applica, ma istituisce anche una procedura comunitaria d'informazione e di consultazione non-

ché una procedura di vigilanza e misure di salvaguardia nei casi in cui l'evoluzione delle importazioni rischi di arrecare un pregiudizio ai produttori comunitari di prodotti analoghi o concorrenti.

Il Comitato non ritiene che tali sistemi di vigilanza e di salvaguardia del mercato interno giustifichino l'estensione formale del regime di liberalizzazione alle importazioni di idrocarburi.

Infatti, le procedure e le misure di consultazione, di vigilanza e di salvaguardia possono riguardare solo i prodotti raffinati e non anche il petrolio greggio, per il quale non può presentarsi — data la grande limitatezza della produzione interna — la situazione di rischio o di pregiudizio per i produttori comunitari che è alla base di dette procedure e delle eventuali misure conseguenti. Anche per quanto riguarda il gas naturale il ricorso a tali misure è poco probabile perché, nonostante la rilevante produzione interna, si considera comunemente che ragioni di diversificazione dell'approvvigionamento energetico, di lotta agli inquinamenti, e tecnico-economiche giustifichino un aumento delle importazioni, le quali, d'altra parte, difficilmente potrebbero aver luogo a condizioni tali da pregiudicare i produttori interni.

Le misure di vigilanza e di salvaguardia, quali sono previste nel regolamento (CEE) n. 1025/70 riguarderebbero dunque sostanzialmente i prodotti raffinati che rappresentano solo una piccola parte del consumo della Comunità, mentre per il petrolio greggio e il gas naturale tali misure non avrebbero alcun valore nel quadro del mantenimento della libertà di importazione nella Comunità.

3. La Commissione è cosciente di questa situazione poiché essa introduce nelle motivazioni e nel dispositivo del regolamento il concetto della «sicurezza dell'approvvigionamento» che ha un significato ben preciso nel caso dell'importazione degli idrocarburi ma del quale invece non si tiene conto nel regime del regolamento (CEE) n. 1025/70. In sostanza, la Commissione si rende conto che per i prodotti in questione tale regolamento non risponde interamente all'esigenza della tutela di certi interessi della Comunità e pertanto innesta su una misura di politica commerciale un elemento specifico di politica petrolifera.

Ciò è fatto attraverso l'articolo 2 nel quale si dice:

- a) che le procedure d'informazione e di consultazione, e di sorveglianza comunitaria, previste dal regolamento (CEE) n. 1025/70, saranno applicate

tenendo conto delle informazioni ottenute dalla Commissione attraverso le denunce delle importazioni imposte dal regolamento (CEE) n. 1055/72;

- b) che le misure di sorveglianza e di salvaguardia del regolamento (CEE) n. 1025/70 potranno essere prese non solo per i motivi in esso indicati ma anche per motivi di sicurezza dell'approvvigionamento in idrocarburi.

Le comunicazioni che gli Stati membri devono fare alla Commissione sulle importazioni dell'anno in corso e dell'anno successivo riguardano esclusivamente il petrolio greggio e il gas naturale, ma non i prodotti raffinati che sono invece quelli per i quali il sistema di vigilanza e di salvaguardia del regolamento (CEE) n. 1025/70 può essere concretamente applicato.

Ma il Comitato soprattutto non condivide la fiducia della Commissione nell'efficacia della conoscenza dei dati relativi alle importazioni al fine di garantire la sicurezza dei rifornimenti.

Infatti, se le importazioni di petrolio greggio e di gas naturale evolvessero in modo da porre alla Comunità un problema di sicurezza, le misure previste dal regolamento (CEE) n. 1025/70 non offrirebbero alcun rimedio, poiché la Comunità non avrebbe alcuna possibilità effettiva di modificare il volume e la provenienza delle importazioni che in un sistema di libero mercato sono determinate da una serie di ragioni obiettive.

In una situazione che per lungo tempo ancora non presenta possibilità di valide alternative né all'inter-

no del settore petrolifero né all'interno del settore complessivo dell'energia, provvedimenti diretti a migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento non possono essere improvvisati alla fine di un anno dato per l'anno successivo. Ma la conoscenza dei programmi di importazione delle imprese, da esse liberamente stabiliti, non è nemmeno una base adeguata per elaborare una politica di approvvigionamento a lungo termine nella quale gli interessi e gli obiettivi della Comunità vanno ben oltre l'aspetto pur importante della sicurezza.

Nel caso particolare del gas naturale, il Comitato deve sottolineare che le importazioni corrispondono all'esecuzione in ciascun anno di contratto di acquisto di lunga durata. In base a tali contratti vengono realizzate infrastrutture di trasporto (e nel caso di importazione allo stato liquido, impianti di trasformazione) di costo assai elevato, nonché programmi di immissione al consumo che non possono essere modificati senza compromettere non solo l'economicità dell'operazione ma anche la copertura dei bisogni del mercato. In tali condizioni le preoccupazioni per la sicurezza dovrebbero manifestarsi al momento della conclusione dei contratti di acquisto del gas e non in un momento qualsiasi della loro esecuzione.

Sia per il petrolio greggio sia per il gas naturale la sicurezza dell'approvvigionamento è da ricercarsi in una adeguata politica degli idrocarburi alla quale provvedimenti come i regolamenti (CEE) n. 1055/72 e (CEE) n. 1025/70 non possono apportare contributo sostanziale.

Fatto a Bruxelles, addì 27 giugno 1973.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Alfons LAPPAS

CONSULTAZIONE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

in merito alla proposta di direttiva del Consiglio sull'agricoltura di montagna e di alcune altre zone svantaggiate

A. RICHIESTA DI PARERE

Nella 231^a sessione del 5 e 6 marzo 1973, il Consiglio ha deciso di consultare a titolo facoltativo il Comitato economico e sociale circa la summenzionata proposta.

La richiesta di parere è stata indirizzata dal presidente del Consiglio al presidente del Comitato economico e sociale in data 5 marzo 1973.

B. TESTO CHE È STATO OGGETTO DELLA CONSULTAZIONE

Il testo che è stato oggetto della consultazione non è ancora stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

C. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Nella 112^a sessione plenaria tenuta a Bruxelles il 26 e 27 giugno 1973, il Comitato ha adottato il parere sul testo di cui sopra, con 73 voti contro 9 e 8 astensioni dei 90 membri presenti o rappresentati.

Il testo di tale parere è il seguente:

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

vista la richiesta di parere del Consiglio, del 5 marzo 1973, sulla «Proposta di direttiva concernente l'agricoltura di montagna e di altre zone svantaggiate»,

viste le disposizioni del trattato istitutivo della CEE, in particolare gli articoli 43 e 198,

vista la decisione del proprio Ufficio di presidenza di affidare la stesura del parere in materia alla sezione «Agricoltura»,

visto il parere formulato dalla sezione «Agricoltura» nel corso della riunione del 12 giugno 1973,

vista la relazione presentata dal Sig. Emo,

visto quanto deliberato dai propri membri nel corso della 112^a sessione plenaria del 26 e 27 giugno 1973 (seduta del 27),

considerando che le azioni volte a sostenere ed incoraggiare le utili funzioni di manutenzione del suolo e del paesaggio che in gran parte vengono assicurate dalle persone dedite all'agricoltura e alla silvicoltura, nelle zone naturalmente svantaggiate della Comunità, corrispondono all'interesse della collettività;

considerando che in queste stesse zone, l'insufficienza dei redditi agricoli costituisce l'elemento comune; che tuttavia essa trae la sua origine da fattori di carattere economico, sociale ed ecologico che si combinano in modo diverso da zona a zona; che è pertanto necessario diversificare le azioni previste;

considerando che le misure prese nel contesto della politica agricola comune debbono affiancarsi a quelle adottate dagli Stati membri e dalla Comunità sul piano più globale di una politica di sviluppo regionale;

considerando l'apporto dell'agricoltura delle zone di montagna, particolarmente adatte all'allevamento e ad altre produzioni tipiche di qualità, all'economia agricola comunitaria ed alle esigenze dei consumatori;

considerando la particolare importanza dell'attività forestale nelle regioni svantaggiate, segnatamente per la tutela dell'ambiente naturale tanto sul piano economico e del lavoro come su quello della salvaguardia della natura;

considerando in generale, la carenza di dati statistici nazionali o comunitari disaggregati al livello di zone che non coincidono con le unità amministrative, ai fini della determinazione del reddito agricolo; che è pertanto necessario rendere più elastica l'applicazione di questo criterio per la delimitazione delle zone da considerare svantaggiate sul piano comunitario;

considerando che per il conseguimento degli obiettivi indicati dalla presente direttiva è auspicabile che tutti gli Stati membri mettano rapidamente in applicazione le necessarie disposizioni regolamentari e amministrative;

considerando che le misure previste dalla Commissione si inseriscono nel quadro delle direttive comunitarie per la riforma delle strutture agricole,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:

Il Comitato approva la proposta di direttiva fatte salve le osservazioni che seguono:

1. Osservazioni di carattere generale

1.1. Il Comitato economico e sociale rileva che se l'elemento comune a tutte le zone rurali svantaggiate, interessate alla proposta di direttiva della Commissione, è l'insufficienza dei redditi agricoli, la ragione di questa insufficienza e quindi i problemi concreti da risolvere sono differenti da zona a zona. Il Comitato ritiene quindi che le misure comunitarie prese nel quadro della politica agricola comune a favore delle zone rurali svantaggiate, debbano essere sufficientemente diversificate, all'atto della loro applicazione sul piano nazionale, per superare gli ostacoli e rispondere alle caratteristiche specifiche esistenti, evitando nel contempo di provocare distorsioni di concorrenza.

Il regime comunitario di aiuti, peraltro, deve affiancarsi alle azioni condotte dagli Stati membri, tanto sul piano più globale di una politica di sviluppo regionale, che su quello, più specifico, in favore dell'agricoltura delle zone naturalmente svantaggiate, purché dette azioni risultino conformi alle finalità ed alle condizioni poste dalla presente direttiva.

1.2. Il Comitato economico e sociale ritiene che si debba tener conto del contributo che queste zone possono dare in generale all'economia agricola della Comunità in prodotti tipici di qualità, tra cui i prodotti degli allevamenti.

1.3. In merito ai criteri proposti dalla Commissione per la delimitazione delle zone agricole interessate all'applicazione della presente direttiva, il Comitato ritiene che il criterio relativo al rapporto fra il reddito agricolo medio di queste zone e quello agricolo nazionale medio, rischia di creare grandi difficoltà al momento della sua pratica applicazione in quanto si riferisce a zone — non necessariamente coincidenti con unità amministrative — per le quali, in molti casi, non esistono statistiche a livello nazionale e comunitario.

Il Comitato prende atto della dichiarazione del rappresentante della Commissione il quale precisa che gli Stati membri potrebbero eventualmente procedere mediante studi «per sondaggio» onde determinare tale livello di reddito.

1.4. Il Comitato, constatato che uno degli obiettivi fondamentali della direttiva è quello di permettere il mantenimento di una società rurale vitale attraverso il miglioramento del reddito agricolo, è del parere che la condizione posta dall'esistenza di «in-

frastrutture sufficienti» nelle regioni svantaggiate, non debba costituire ostacolo all'applicazione immediata delle diverse azioni volte a migliorare la situazione di reddito dei produttori agricoli.

1.5. Inoltre, il Comitato ritiene che il proposto regime degli aiuti compensativi non rappresenti un incentivo sufficiente per i produttori che dispongono di aziende di piccola dimensione. L'indennità compensativa da concedere a ciascuno dei beneficiari ai sensi dell'articolo 6 della direttiva dovrebbe quindi essere sufficiente per raggiungere gli obiettivi perseguiti dalla direttiva stessa.

1.6. Il Comitato conviene con la Commissione sull'opportunità che il regime di aiuti proposto con la presente direttiva contribuisca ad affermare quella che è in genere la vocazione essenziale dell'agricoltura delle zone naturalmente svantaggiate della Comunità, ovvero l'attività zootecnica ed è del parere che si dovrebbe incentivare anche l'allevamento a carattere estensivo, che meglio risponde alle condizioni naturali di produttività della maggior parte di tali zone ed anche al mantenimento del loro ambiente naturale.

1.7. Il Comitato economico e sociale, conformemente ai pareri precedentemente espressi, insiste affinché quanto prima, nel quadro di un programma comunitario per la salvaguardia dell'ambiente naturale, la Commissione presenti una direttiva relativa ad azioni in favore della silvicoltura miranti segnatamente al rimboschimento, onde sia rispettato l'indispensabile equilibrio tra le attività connesse con l'agricoltura e quelle connesse con la silvicoltura, specie per quanto riguarda le possibilità di impiego.

1.8. Il Comitato fa inoltre osservare che la presenza di manodopera agricola salariata nelle regioni considerate può essere importante per raggiungere gli obiettivi perseguiti dalla direttiva e chiede quindi che la Commissione esamini in quale misura sarebbe possibile prevedere delle azioni in favore di questa categoria di lavoratori.

1.9. Il Comitato auspica, infine, che tutti gli Stati membri, in forza delle norme della presente direttiva, mettano rapidamente in applicazione le disposizioni regolamentari ed amministrative necessarie per un conseguimento degli obiettivi da esse perseguiti, tenendo conto delle situazioni di soprannumero o di disoccupazione dei lavoratori che esercitano attività inerenti alla silvicoltura, nell'attesa che entri in vigore la direttiva sulla silvicoltura.

1.10. Qualora le misure previste esorbitino dal quadro puramente agricolo e fintantoché la politica comune in materia di ambiente non sarà dotata di mezzi finanziari propri e adeguati, il Comitato rammenta che le relative spese dovrebbero essere disgiunte da quelle addebitate alla politica agricola comune.

2. Osservazioni particolari

Agli articoli 3 e 4

Il Comitato è del parere che fin quando non saranno disponibili a livello nazionale e comunitario dati statistici disaggregati a livello delle zone indicate dalla presente direttiva, il criterio del reddito agricolo di cui al punto 2 dell'articolo 3 ed al punto 1 b), primo trattino, dell'articolo 4, potrà essere utilmente applicato solo come criterio complementare, qualora sia necessario stabilire una scala di priorità tra le zone rispondenti ai criteri fisici e climatici richiesti. Il Comitato ritiene, che, in ogni caso, il limite dei due terzi indicato negli articoli in parola sia troppo basso, in particolare in quegli Stati membri in cui la prevalenza di zone naturalmente svantaggiate porta la media del reddito agricolo sul piano nazionale a livelli assai vicini a quelli delle stesse zone svantaggiate.

Il Comitato propone che il paragrafo 3 dell'articolo 3 sia sostituito dal seguente testo:

— primo trattino:

«esistenza nella maggior parte del territorio di una orografia tale da impedire l'utilizzazione di macchine nelle condizioni normali»;

— secondo trattino:

«ovvero esistenza di condizioni climatiche difficili (ad esempio un *periodo vegetativo* sensibilmente ridotto) e di pendii che limitano...» (il resto immutato).

All'articolo 7

Il Comitato propone di leggere il paragrafo 1 come di seguito:

«I beneficiari dell'indennità compensativa sono gli imprenditori agricoli singoli o associati...» (il resto immutato).

Il Comitato propone di inserire un paragrafo 1 bis che recita:

«1 bis. Sono assimilate alla SAU, ai sensi del presente articolo, le superfici boschive utilizzate per il pascolo del bestiame.»

All'articolo 8

Il Comitato chiede che i solipedi domestici siano inclusi nell'elenco degli animali ritenuti per il calcolo delle indennità compensative.

Il Comitato chiede inoltre alla Commissione di verificare che i criteri di conversione ripresi nella tabella annessa alla proposta di direttiva stabiliscano effettivamente un rapporto equo tra l'UBG e gli ovini e caprini.

Il Comitato propone inoltre di inserire in questo articolo un paragrafo 1 bis come di seguito redatto:

«1 bis. In deroga alle disposizioni del presente articolo:

- sono assimilate alle superfici foraggere dell'azienda, le superfici di cui al paragrafo 1 bis dell'articolo 7;
- limitatamente alle zone agricole svantaggiate di montagna, sono prese in considerazione per il calcolo dell'indennità compensativa, le vacche il cui latte è destinato alla commercializzazione e le colture in pieno campo di peri, di meli e peschi eccedenti 50 are per azienda.»

Il Comitato chiede inoltre che gli importi delle indennità compensative di cui all'articolo 8 siano fissati in base a criteri comunitari.

All'articolo 9

Il Comitato è del parere, tenuto conto dell'opportunità di incoraggiare in queste zone soprattutto l'allevamento a carattere estensivo, che:

- non sia giustificato il mantenimento di un massimale per azienda per il premio d'orientamento di cui all'articolo 10 della direttiva 72/152/CEE, in particolare nel caso di piani di sviluppo presentati da più produttori associati;
- sia necessario abbassare da 0,7 a 0,4 UBG per ettaro di superficie foraggera il limite posto come condizione minima per beneficiare delle previste maggiorazioni del premio di orientamento.

All'articolo 10

Il Comitato ritiene, con la Commissione, che nelle zone interessate dalla presente direttiva, la presa in considerazione di una parte più rilevante del reddito proveniente da attività extra agricole, ai fini del calcolo del reddito comparabile per ULU da realizzare attraverso i piani di sviluppo aziendali, costituisca

una reale facilitazione dell'ammodernamento delle aziende e quindi un contributo al conseguimento degli obiettivi generali della direttiva. In questa ottica, il Comitato è del parere che la deroga di cui al paragrafo 1 del presente articolo non dovrebbe trovare limitazioni nelle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 4 b), della direttiva n. 72/159/CEE ed essere

quindi estesa a tutte le ULU interessate ad un piano di sviluppo aziendale.

Articolo 11

Il Comitato stima che tra gli investimenti collettivi previsti dal presente articolo, non dovrebbero essere esclusi, in particolare, quelli relativi al drenaggio, all'irrigazione ed alle recinzioni.

Fatto a Bruxelles, addì 27 giugno 1973.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Alfons LAPPAS

ALLEGATO

al parere in cui sono indicati gli emendamenti respinti nel corso della 112ª sessione plenaria

1. Il seguente emendamento è stato respinto con 69 voti contrari, 6 favorevoli e 5 astensioni:

Osservazioni sull'articolo 3, paragrafo 3

Dopo il secondo trattino, aggiungere un terzo trattino del seguente tenore:

«L'indennità compensativa concessa non deve in alcun caso essere inferiore a 500 unità di conto per beneficiario. Essa non dovrà nemmeno essere superiore a 5 000 unità di conto per beneficiario, a meno che questo non sia una persona giuridica.»

2. L'emendamento riportato in appresso è stato respinto con 53 voti contrari, 22 favorevoli e 13 astensioni:

Osservazioni sull'articolo 7

Nella stesura suggerita per il primo paragrafo dell'articolo 7 sopprimere le due righe proposte e sostituirvi (le parole nuove sono in corsivo) quanto segue:

«I beneficiari dell'indennità compensativa sono gli imprenditori agricoli o singoli o *associati fra di loro, o quelli che hanno alle loro dipendenze apprendisti o salariati*, o ancora quelli che *possiedono od occupano* almeno 3 ettari ...».

Motivazione

Si desidera con questo rendere più chiara la portata della proposta.

3. Il seguente emendamento è stato respinto con 38 voti contrari, 32 favorevoli e 17 astensioni:

Osservazioni sull'articolo 8

Sopprimere il primo comma.

Motivazione

La proposta della Commissione di escludere dalle indennità compensative le «vacche il cui latte è destinato alla commercializzazione nonché le colture in pieno campo di peri, meli e peschi eccedenti 50 are per azienda» è logica e giustificata.

In questi settori la Comunità ha notevoli eccedenze il cui immagazzinamento e la cui commercializzazione comportano oneri considerevoli per il consumatore ed il contribuente.

Cercare di sostenere finanziariamente l'agricoltura delle zone di montagna nell'interesse generale è pienamente giustificato; tuttavia, questo obiettivo non dovrebbe entrare in contrasto con altri obiettivi.

Ciò avverrebbe indubbiamente se si mantenesse il capoverso in esame (esempio: nelle zone di montagna si sostiene finanziariamente la coltivazione di meli, peri e peschi mentre per le medesime vengono corrisposti premi di estirpazione).

CONSULTAZIONE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

in merito alla proposta di direttiva del Consiglio concernente le misure destinate ad attenuare le conseguenze delle difficoltà di approvvigionamento di idrocarburi

A. RICHIESTA DI PARERE

Nella 210^a sessione del 30 ottobre 1972, il Consiglio ha deciso di consultare a titolo facoltativo il Comitato economico e sociale circa la summenzionata proposta. La richiesta di parere è stata indirizzata dal presidente del Consiglio al presidente del Comitato economico e sociale in data 2 novembre 1972.

B. TESTO CHE È STATO OGGETTO DELLA CONSULTAZIONE

Il testo che è stato oggetto della consultazione è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 134 del 27 dicembre 1972, pagine 23 e 24.

C. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Nella 112^a sessione plenaria tenuta a Bruxelles il 26 e 27 giugno 1973, il Comitato ha adottato il parere sul testo di cui al precedente capitolo B, all'unanimità dei membri presenti o rappresentati. Tre membri si sono astenuti.

Il testo di tale parere è il seguente:

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

viste le disposizioni del trattato che istituisce la CEE e segnatamente gli articoli 103 e 198,

vista la lettera del 2 novembre 1972 con la quale il presidente del Consiglio delle Comunità europee chiede il parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di direttiva del Consiglio concernente le misure destinate ad attenuare le conseguenze delle difficoltà di approvvigionamento di idrocarburi»,

visto il proprio regolamento interno e segnatamente l'articolo 22,

vista la decisione del proprio Ufficio di presidenza di affidare alla sezione specializzata per i problemi energetici la preparazione di un parere e di una relazione sulla citata proposta (decisione presa il 28 novembre 1972),

vista la decisione presa il 25 gennaio 1973 dal proprio Ufficio di presidenza di affidare alla sezione energia e affari nucleari l'incarico di proseguire i lavori in materia,

visto il parere formulato dalla sezione energia e questioni nucleari il 7 giugno 1973,

vista la relazione presentata dal Sig. Bonomi, relatore,

visto quanto deliberato dalla propria assemblea nel corso della 112ª sessione plenaria del 26 e 27 giugno 1973 (riunione del 27 giugno 1973),

considerando che la difficoltà nell'approvvigionamento delle fonti di energia importate possono avere conseguenze negative sull'attività economica e sulla vita civile della Comunità;

considerando che la politica energetica comune deve tendere sia a ridurre i rischi di crisi nell'approvvigionamento, sia ad eliminare o ad attenuare le conseguenze che l'insorgere di tali crisi determinerebbe per il normale svolgimento della vita economica dei paesi membri e per il funzionamento del mercato comune;

considerando opportuno che le misure da adottare in caso di crisi siano preventivamente definite e per quanto possibile armonizzate,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:

Il Comitato economico e sociale approva la proposta di direttiva della Commissione, fatte salve le osservazioni generali e particolari che seguono.

I. Osservazioni generali

Il Comitato condivide il proposito della Commissione di ottenere che gli Stati membri si dotino dei poteri necessari per far fronte con interventi preventivamente determinati e coordinati ad eventuali difficoltà nel rifornimento di idrocarburi.

A tal fine la direttiva proposta definisce il tipo degli interventi e prevede la costituzione di uno strumento di consultazione al fine della loro attuazione coordinata da parte degli Stati membri.

Il Comitato ritiene che il provvedimento, così come viene presentato, abbia una efficacia limitata, pur ammettendo che in mancanza di una politica energetica comune e di una armonizzazione delle politiche economiche nazionali sarebbe difficile andare oltre una direttiva generica. Tuttavia il Comitato ritiene che la proposta potrebbe essere migliorata, perlomeno nella procedura di coordinamento dei poteri e delle azioni.

Mentre l'articolo 103 del trattato, invocato dalla Commissione come base giuridica della direttiva, prevede che gli Stati membri si consultino in caso di difficoltà nell'approvvigionamento di certi prodotti, e che il Consiglio possa, a seguito di detta consultazione, decidere all'unanimità le misure da adottare, la direttiva in esame intende organizzare i poteri delle autorità nazionali per permettere l'adozione di prestabilite misure specifiche. La direttiva si situa dunque a metà strada tra la semplice organizzazione dei poteri — che costituisce l'oggetto della proposta — e la determinazione uniforme del genere di misure da adottare; tuttavia essa prevede il coordinamento della loro applicazione solo in caso di crisi.

In questa situazione, il Comitato dubita che si possa giungere ad un coordinamento effettivo sotto la pressione di una crisi, allorché gli Stati membri tenderanno a difendere i loro interessi nazionali secondo una visione soggettiva della situazione economica del momento e delle incidenze della crisi di approvvigionamento. Le misure comunitarie che sono implicite nell'articolo 103 sarebbero poco probabili in mancanza di criteri di coordinamento che la direttiva postula ma non definisce.

Il Comitato fa inoltre osservare che la proposta di direttiva non tiene conto della decisione adottata il 14 novembre 1972 dal Consiglio dell'OCSE riguardante i piani, le misure di urgenza e la ripartizione degli approvvigionamenti di petrolio nella parte europea dell'OCSE in caso di crisi. Se questa omissione è giustificata dal fatto che la direttiva è stata approvata dalla Commissione prima della decisione del Consiglio dell'OCSE, una direttiva del Consiglio della CEE non può non tener conto del fatto che gli Stati membri hanno già accettato alcuni criteri precisi per quanto riguarda le misure da prendere in caso di crisi. Così mentre la decisione del Consiglio dell'OCSE raccomanda ai governi degli Stati membri europei di «mettere a punto un piano per ridurre sollecitamente ed efficacemente il consumo dei prodotti petroliferi in caso di penuria di approvvigionamenti», la direttiva della Commissione si limita a chiedere che alle autorità competenti degli Stati membri siano conferiti i poteri per ridurre i consumi.

II. Osservazioni particolari

1. Primo considerando

Vi si afferma che «qualunque difficoltà, sia pure momentanea, avente come conseguenza una riduzione delle forniture di questi prodotti ... potrebbe perturbare gravemente l'attività economica della Comunità ...».

La sezione non può condividere il punto di vista secondo il quale qualsiasi difficoltà nell'approvvigionamento determina gravi perturbazioni. Esso propone pertanto che tale considerazione sia eliminata o perlomeno attenuata.

2. Quinto considerando

L'espressione «adottare già d'ora un organismo per le consultazioni» sembra indicare che tale organo debba funzionare prima del verificarsi di una crisi, al fine di «facilitare il coordinamento delle misure concrete da prendersi eventualmente...».

Dall'articolo 3 della proposta di direttiva risulta per altro chiaramente che il gruppo di esperti funzionebbe solo all'inizio di una crisi.

Tenendo conto anche delle altre considerazioni generali e particolari, il Comitato pensa che sia opportuno mettere in concordanza i due testi.

3. Articolo 1

1. Nell'elenco delle azioni per attuare le quali occorre che gli Stati membri dispongano di poteri adeguati, quelle indicate nel terzo e nel quarto trattino vanno considerate insieme.

Il Comitato ritiene che simili azioni sollevino problemi di politica economica che possono rendere difficile il coordinamento comunitario. Pur considerando che sono poco probabili crisi di approvvigionamento di intensità e di durata tali da non essere superabili con prelievi dalle scorte di sicurezza e da richiedere perciò consistenti limitazioni dei consumi al di fuori di quelli puramente di comodità, resta il problema di stabilire quali consumi debbano essere assicurati interamente e quali vadano ridotti e, in tal caso, in qual misura. Avuto riguardo a questa problematica, una direttiva che si limiti all'organizzazione dei poteri e che non preveda la fissazione preventiva, attraverso una procedura adeguata, di criteri comuni, difficilmente potrà evitare, in caso di crisi veramente grave, decisioni difformi nei singoli paesi membri e possibili conseguenze negative sul funzionamento del mercato comune.

2. Riguardo all'ultimo trattino, il Comitato vorrebbe che lo scopo della regolamentazione dei prezzi fosse precisato maggiormente e propone pertanto di aggiungere la parola «puramente» dopo le parole «di natura».

4. Articolo 2

A giudizio del Comitato, la Commissione non deve limitarsi a designare gli organi amministrativi permanenti incaricati di adottare le misure da prendere in applicazione dei poteri previsti dall'articolo 1, ma deve altresì specificare i criteri di applicazione di dette misure. La Commissione deve inoltre poter verificare se le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative siano conformi agli obiettivi che essa ha stabilito.

5. Articolo 4

Con tale disposizione la Commissione intende essere posta in grado di controllare l'attuazione della direttiva e, in sostanza, conoscere se le disposizioni degli Stati membri conferiscano ai loro organi competenti i poteri indicati all'articolo.

Il Comitato, pur dichiarandosi d'accordo con la richiesta della Commissione, ritiene che le varie fasi della procedura di notifica alla Commissione e di controllo da parte di questa debbano essere meglio definite e coordinate.

Esso propone pertanto di modificare i primi quattro paragrafi dell'articolo come segue:

«1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

- a) le disposizioni *che essi ritengono* rispondenti agli obblighi ⁽¹⁾ definiti dalla presente direttiva adottate anteriormente alla data della sua entrata in vigore;
- b) i progetti delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che intendono adottare in applicazione della presente direttiva;
- c) *le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di cui alla lettera b), non appena vengano adottate.*

2. La Commissione si pronuncia entro tre mesi *dalla comunicazione* sulla conformità alla presente direttiva delle disposizioni *di cui alle lettere a) e c) del paragrafo precedente.*

3.»

Il Comitato non ritiene che sia da prevedere espressamente una presa di posizione della Commissione sui progetti di disposizioni:

⁽¹⁾ Il testo francese dice: «Obligations définies par la présente directive», mentre il testo italiano parla di «obiettivi».

- a) per quanto riguarda le disposizioni regolamentari e amministrative, non essendo stabilito, né facile da stabilire, in quale stadio di elaborazione sorga per i paesi membri l'obbligo di comunicazione;
- b) per quanto riguarda i provvedimenti legislativi, è da ritenere che l'obbligo sorga al momento del deposito presso il Parlamento di un disegno di legge d'iniziativa governativa o parlamentare, il

quale potrà tuttavia essere respinto o modificato dal Parlamento.

Nemmeno il testo attuale della proposta prevede del resto una pronuncia della Commissione su tali progetti. Il Comitato ritiene tuttavia che la Commissione potrà comunicare al governo interessato le sue osservazioni sui disegni di legge, specialmente quando da essi risultassero disposizioni contrastanti con norme o con politiche comunitarie.

Fatto a Bruxelles, addì 27 giugno 1973.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Alfons LAPPAS

COMMISSIONE

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2829/72 del Consiglio relativo al contingente comunitario per i trasporti di merci su strada effettuati tra Stati membri

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 14 marzo 1973)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

Articolo 1

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 2829/72 del Consiglio, relativo al contingente comunitario per i trasporti di merci su strada effettuati tra Stati membri, sono sostituiti dai seguenti:

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2829/72 del Consiglio, del 28 dicembre 1972, relativo al contingente comunitario per i trasporti di merci su strada effettuati tra Stati membri ⁽¹⁾, stabilisce che, entro il 31 marzo 1973, il Consiglio decide, su proposta della Commissione e secondo la procedura prevista all'articolo 75 del trattato, se un adattamento del numero di autorizzazioni attribuite ai nuovi Stati membri sia giustificato, tenendo conto in particolare del traffico, tra tali Stati e gli Stati membri originari, dal 1969;

«Articolo 3

1. Per l'anno 1973, il contingente è costituito da 1 728 autorizzazioni.
2. Per l'anno 1974, il contingente è costituito da 1 970 autorizzazioni.»

«Articolo 4

considerando che, sulla base dei risultati dell'esame degli elementi relativi all'evoluzione, dal 1969, del traffico dei nuovi Stati membri, un aumento delle aliquote di base delle autorizzazioni comunitarie ad essi attribuite è giustificato; che inoltre, tenuto conto del fatto che gli effetti scontati dello sviluppo degli scambi, in seguito all'allargamento della Comunità, si ripercuoteranno in maniera più sensibile sui vettori dei nuovi Stati membri, è da prevedere un aumento supplementare delle suddette aliquote di base, e un aggiustamento in favore di detti Stati, della percentuale sulla base della quale sono state maggiorate, nel regolamento (CEE) n. 2829/72, le aliquote per l'anno 1974,

1. Per l'anno 1973, il numero di autorizzazioni comunitarie attribuite a ciascuno degli Stati membri è fissato come segue:

Belgio:	191
Danimarca:	120
Germania:	321
Francia:	313
Irlanda:	36
Italia:	230
Lussemburgo:	45
Paesi Bassi:	279
Regno Unito:	193

⁽¹⁾ GU n. L 298, del 31. 12. 1972, pag. 16.

2. Per l'anno 1974, il numero di autorizzazioni comunitarie attribuite a ciascuno degli Stati membri è fissato come segue:

Belgio:	221
Danimarca:	141
Germania:	356
Francia:	341
Irlanda:	42
Italia:	266
Lussemburgo:	58

Paesi Bassi:	318
Regno Unito:	227.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alla mutua assistenza tra le competenti autorità degli Stati membri e tra queste e la Commissione per garantire la corretta applicazione delle regolamentazioni comunitarie in materia doganale e agricola

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 25 aprile 1973)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 235,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che la corretta riscossione delle risorse proprie ed il buon funzionamento dell'unione doganale e della politica agricola comune esigono che sia coordinata la lotta contro le irregolarità che possono essere commesse nei citati settori;

considerando che una tale situazione necessita non soltanto una collaborazione più stretta tra le autorità competenti degli Stati membri, ma anche tra queste e la Commissione, incaricata soprattutto di vigilare sull'applicazione delle disposizioni del trattato CEE, nonché delle disposizioni prese in virtù dello stesso;

considerando che occorre, di conseguenza, definire le norme con le quali le autorità competenti degli Stati membri e la Commissione si prestano mutua assistenza per garantire la corretta riscossione dei dazi, delle tasse di effetto equivalente e dei prelievi agricoli, ai sensi della decisione del Consiglio del 21 aprile 1970, relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con delle risorse proprie alle Comunità ⁽²⁾, di prevenire ed accertare le infrazioni alle regolamentazioni applicabili in materia doganale e agricola fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 283/72 del Consiglio, del 7 febbraio 1972, concernente le irregolarità ed il recupero delle somme indebitamente versate nel quadro del finanziamento della politica agricola comune, nonché l'organizzazione di un sistema di informazione in tale settore ⁽³⁾;

considerando che le disposizioni del presente regolamento mirano sia all'applicazione delle norme della politica agricola comune che della tariffa doganale comune e delle regolamentazioni doganali comunitarie; che, sotto quest'ultimo aspetto, le disposizioni specifiche del trattato CEE non conferiscono alle istituzioni delle Comunità il potere di adottare disposizioni obbligatorie relative alla mutua assistenza; che, in tal modo, appare necessario fondare anche sull'articolo 235 le disposizioni del presente regolamento,

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 19.

⁽³⁾ GU n. L 36 del 10. 2. 1972, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento determina le norme secondo le quali le autorità degli Stati membri competenti in materia doganale e agricola, qui di seguito denominate «autorità competenti», collaborano tra di loro, nonché le istituzioni comunitarie, allo scopo di:

- a) garantire l'esatta riscossione dei dazi doganali e dei prelievi agricoli ai sensi dell'articolo 2, lettere a) e b) della decisione del Consiglio del 21 aprile 1970;
- b) prevenire e accertare le infrazioni alle regolamentazioni applicabili in materia doganale ed agricola.

2. Fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 283/72, le disposizioni del presente regolamento si applicano in materia agricola.

Articolo 2

1. Le competenti autorità degli Stati membri si comunicano, su richiesta, ogni informazione che possa garantire:

- l'esatta riscossione dei dazi e dei prelievi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), in particolare le informazioni che possono facilitare la determinazione della posizione doganale, del valore e dell'origine delle merci;
- il rispetto delle condizioni secondo le quali deve effettuarsi la concessione degli importi totalmente o in parte finanziati dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia.

Nella misura in cui queste informazioni hanno una incidenza sul buon funzionamento dell'insieme dell'unione doganale o della politica agricola comune, esse vengono comunicate anche alla Commissione.

2. L'autorità interpellata, se non dispone delle informazioni richieste, fa svolgere delle indagini sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari in materia applicabili. La Commissione può partecipare, dietro richiesta, alle suddette indagini.

Articolo 3

Le competenti autorità degli Stati membri si forniscono reciprocamente, su richiesta, ogni certificato che dimostri che le merci esportate da uno Stato membro verso un altro Stato membro sono state regolarmente introdotte nel territorio di quest'ultimo

Stato e che precisi, eventualmente, il regime doganale o di controllo amministrativo cui sono state sottoposte dette merci.

Articolo 4

Su richiesta delle competenti autorità di uno Stato membro, le autorità dello Stato membro interpellato notificano agli interessati e fanno loro notificare tutti gli atti e decisioni emananti dalle autorità competenti dello Stato richiedente e relativi all'applicazione delle regolamentazioni doganali e agricole.

Articolo 5

Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie affinché le autorità competenti in detti Stati siano in diretto contatto allo scopo di facilitare, mediante lo scambio di informazioni, la prevenzione e l'accertamento delle infrazioni alle regolamentazioni doganali e agricole.

Articolo 6

Per garantire la corretta applicazione delle regolamentazioni doganali e agricole le competenti autorità di ciascuno degli Stati membri esercitano, spontaneamente o dietro richiesta delle competenti autorità degli altri Stati membri nonché della Commissione e nei limiti del possibile, una vigilanza speciale nella zona di competenza dei loro servizi:

- a) sugli spostamenti ed in particolare sull'entrata e sull'uscita dal loro territorio delle persone sospettate di commettere professionalmente od abitualmente infrazioni alle regolamentazioni doganali e agricole;
- b) sui luoghi nei quali sono costituiti depositi anormali di merci, tali da far supporre che il loro scopo sia quello di alimentare un traffico in infrazione alle regolamentazioni doganali e agricole;
- c) sui movimenti di merci segnalati da un altro Stato membro come facenti oggetto di un traffico considerevole a destinazione di detto Stato, in infrazione alle regolamentazioni doganali e agricole;
- d) sui veicoli, imbarcazioni o aeromobili sospettati di essere utilizzati per commettere infrazioni alle regolamentazioni doganali e agricole.

Articolo 7

Le autorità competenti degli Stati membri si comunicano, spontaneamente o su richiesta, in particolare sotto forma di relazioni verbali o copie di documenti certificate conformi, ogni informazione di cui esse dispongono in merito a operazioni accertate o progettate che costituiscono o sembrano costituire

un'infrazione alle regolamentazioni doganali comunitarie e che possano interessarle.

Articolo 8

Su richiesta delle autorità competenti di uno Stato membro, le autorità competenti dello Stato interpellato procedono a tutte le indagini ufficiali necessarie, in particolare all'audizione delle persone inquisite per infrazione alle regolamentazioni doganali e agricole, nonché di testimoni o di esperti. Esse comunicano i risultati delle indagini alle autorità competenti richiedenti.

Articolo 9

Le autorità competenti degli Stati membri si comunicano ogni informazione relativa alle infrazioni delle regolamentazioni doganali e agricole comunitarie, che possa essere loro utile; esse inoltre si trasmettono reciprocamente copie o estratti dei rapporti elaborati dalle autorità competenti in materia di vigilanza e relativi ai sistemi particolari utilizzati dai contravventori.

Articolo 10

Le competenti autorità degli Stati membri si scambiano gli elenchi di merci che notoriamente sono oggetto, all'importazione, all'esportazione o in transito, di un traffico effettuato in infrazione alle regolamentazioni doganali e agricole.

Articolo 11

Fatte salve le disposizioni degli articoli 9 e 10 del presente regolamento, le competenti autorità dei singoli Stati membri informano, senza indugio, le competenti autorità degli altri Stati membri interessati delle irregolarità suscettibili di avere effetti immediati al di fuori del loro territorio, nonché quelle inerenti a una nuova pratica fraudolenta.

Articolo 12

1. Le informazioni, di cui agli articoli 9, 10 e 11 del presente regolamento, sono fornite dalle autorità competenti degli Stati membri anche alla Commissione.

2. La Commissione organizza, a livello comunitario, riunioni informative destinate ai rappresentanti degli Stati membri, per l'esame congiunto delle informazioni ottenute in ottemperanza alle disposizioni di cui al paragrafo 1, con speciale riguardo agli insegnamenti da trarne quanto alle irregolarità, alle misure preventive e alle azioni giudiziarie.

3. Qualora nell'applicazione di talune disposizioni in vigore si manifesti una lacuna recante pregiudizio agli interessi della Comunità, gli Stati membri, su richiesta di uno di essi o della Commissione, si consultano per cercare una soluzione adeguata secondo le modalità di cui al paragrafo precedente ovvero nell'ambito di qualsiasi altra istanza competente.

Articolo 13

1. Le disposizioni del presente regolamento non obbligano le autorità competenti a fornire informazioni provenienti da banche o istituti assimilati.

2. Le competenti autorità di uno Stato membro potranno rifiutarsi di trasmettere le informazioni che implichino la violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale.

3. Le informazioni, le comunicazioni e i documenti ottenuti possono essere utilizzati soltanto ai fini del presente regolamento; possono essere comunicati a persone diverse da quelle cui sono destinati soltanto se l'autorità che li ha forniti vi abbia espressamente consentito.

4. Le domande d'informazioni, i rapporti di esperti e le altre comunicazioni di cui le autorità competenti di uno Stato membro dispongono, in applicazione del presente regolamento, beneficiano della protezione accordata dalla legge nazionale dello Stato in questione per i documenti o informazioni della stessa natura.

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo al trattamento tariffario applicabile ai prodotti agricoli contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 7 giugno 1973)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1544/69 del Consiglio, del 23 luglio 1969 ⁽¹⁾, prevede all'articolo 1 la fissazione di una franchigia dai dazi della tariffa doganale comune per le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori;

considerando che, per gli stessi motivi che hanno condotto all'adozione del regolamento (CEE) n. 1544/69, occorre estendere la franchigia definita in tale regolamento agli importi da riscuotere in applicazione della politica agricola comune e a quelli istituiti dal regolamento (CEE) n. 1059/69 del Consiglio, del 28 maggio 1969, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 609/72 ⁽³⁾,

⁽¹⁾ GU n. L 191 del 5. 8. 1969, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 141 del 12. 6. 1969, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 75 del 28. 3. 1972, pag. 6.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1544/69 sono resi applicabili ai prelievi, alle tasse e agli altri importi da riscuotere al momento del passaggio d'una frontiera in virtù delle disposizioni adottate in applicazione della politica agricola comune o del regime di scambi applicabili ad alcune merci derivanti dalle trasformazione di prodotti agricoli.

Queste disposizioni sono ugualmente applicabili agli importi da riscuotere al momento del passaggio d'una frontiera tra due Stati membri.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo all'applicazione per l'anno 1974 delle preferenze tariffarie generalizzate in favore dei paesi in via di sviluppo per taluni prodotti dei capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 2 agosto 1973)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,

visto il regolamento (CEE) n. 1059/69 del Consiglio, del 28 maggio 1969, che determina il regime degli scambi applicabile a talune merci che risultano dalla trasformazione dei prodotti agricoli ⁽¹⁾ in particolare l'articolo 12,

⁽¹⁾ GU n. L 141 del 12. 6. 1969, pag. 1.

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che, nell'ambito dell'UNCTAD, la Comunità economica europea ha presentato un'offerta concernente la concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti agricoli trasformati dei capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune, originari dei paesi in via di sviluppo; che il trattamento preferenziale previsto da questa offerta consiste, da un lato, per talune merci soggette al regime degli scam-

bi determinato dal regolamento (CEE) n. 1059/69, in una riduzione dell'elemento fisso del gravame imposto su tali merci in virtù di detto regolamento e, dall'altro, per i prodotti soggetti a dazio doganale unico, in una riduzione di tale dazio; che le importazioni preferenziali per i prodotti in causa potranno effettuarsi senza limitazioni quantitative;

considerando che l'offerta in questione è corredata da una clausola che stabilisce che l'offerta stessa è stata elaborata dalla Comunità sulla base dell'ipotesi che tutti i principali paesi industrializzati membri dell'OCSE partecipino alla concessione delle preferenze e vi dedichino sforzi comparabili; che, inoltre, dalle conclusioni concertate nel quadro dell'UNCTAD, risulta specificatamente che detta offerta, pur essendo di carattere temporaneo, non costituisce un impegno vincolante e può, in particolare, essere successivamente ritirata in tutto o in parte; che a questa possibilità si può tra l'altro ricorrere per correggere le situazioni sfavorevoli che potrebbero verificarsi nei paesi associati in seguito all'applicazione del sistema delle preferenze generalizzate;

considerando che le preferenze tariffarie sono state applicate a decorrere dal secondo semestre del 1971 alle condizioni di cui sopra e che è opportuno continuare ad applicarle nel 1974;

considerando che è pertanto opportuno che la Comunità ammetta all'importazione i prodotti che formano oggetto dell'allegato A originari dei paesi e territori enumerati nell'allegato B, applicando i dazi doganali indicati a lato di ciascuno di essi, durante il 1974; che è necessario riservare il beneficio di queste condizioni preferenziali ai prodotti originari dei paesi e territori considerati e che la nozione di «prodotti originari» deve essere stabilita secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci ⁽¹⁾;

considerando che occorre prevedere misure che consentano di evitare ogni perturbazione grave in un settore dell'attività economica della Comunità, abilitando a tal fine la Commissione a ripristinare parzialmente o integralmente i dazi della tariffa doganale comune per evitare una tale perturbazione;

considerando che la Commissione deve poter conoscere le importazioni realizzate nel quadro delle preferenze generalizzate; che a tal fine gli Stati membri

informano ogni semestre la Commissione sulle importazioni effettivamente realizzate distinte per paese d'origine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 1974, i prodotti che figurano all'allegato A sono ammessi all'importazione nella Comunità ai dazi indicati a lato di ciascuno di essi.

2. Il beneficio del regime previsto al paragrafo 1 è riservato ai prodotti originari dei paesi e territori elencati nell'allegato B.

Per l'applicazione del presente regolamento, la nozione di prodotti originari è stabilita secondo la procedura prevista all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68.

Articolo 2

Quando le importazioni dei prodotti che beneficiano del regime previsto all'articolo 1 si effettuano nella Comunità in quantitativi o a prezzi tali che portano o minacciano di portare un grave danno ai produttori della Comunità di prodotti similari o di prodotti direttamente concorrenti, i dazi della tariffa doganale comune possono essere parzialmente o integralmente ripristinati per i prodotti di cui trattasi nei confronti del paese o dei paesi o territori che si trovano all'origine del danno. Tali misure possono ugualmente essere adottate in caso di danno grave o di minaccia di danno grave limitati ad una sola regione della Comunità.

Articolo 3

1. Allo scopo di assicurare l'applicazione dell'articolo 2, la Commissione può decidere con regolamento il ripristino, per un periodo determinato, dei dazi della tariffa doganale comune.

2. Quando l'azione è richiesta da uno Stato membro, la Commissione si pronuncia entro un periodo massimo di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della domanda e informa gli Stati membri del seguito riservato alla domanda stessa.

3. Ogni Stato membro può denunciare al Consiglio la decisione presa dalla Commissione entro un termine di dieci giorni lavorativi dalla comunicazio-

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.

ne. La denuncia della decisione al Consiglio non ha effetto sospensivo. Il Consiglio si riunisce immediatamente e può, a maggioranza qualificata, modificare o annullare la decisione di cui trattasi.

Articolo 4

Le disposizioni degli articoli 2 e 3 non pregiudicano l'applicazione delle clausole di salvaguardia adottate in virtù della politica agricola comune a norma dell'articolo 43 del trattato, né quelle adottate in virtù della politica commerciale comune a norma dell'articolo 113 del trattato.

Articolo 5

Gli Stati membri informano ogni semestre la Commissione sulle importazioni realizzate, distinte per paese d'origine, in virtù del presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO A

Elenco dei prodotti dei capitoli da 1 a 24 originari dei paesi e territori in via di sviluppo che beneficiano delle preferenze tariffarie generalizzate

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
1	2	3
02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate: A. Carni: III. della specie suina: b) altre	esenzione
02.04	Altre carni e frattaglie, commestibili, fresche, refrigerate o congelate: B. di selvaggina C. altre ex I. Cosce di rane	esenzione 5 %
03.03	Crostacei e molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio e dalla loro conchiglia), freschi, (vivi o morti), refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua: A. IV. Gamberetti pandalidi in conserva (ad eccezione dei gamberetti grigi)	10 %
05.03	Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto di altre materie: B. altri	esenzione
05.07	Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume o penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o altrimenti trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume e penne o delle loro parti: A. Piume da letto e calugine: II. altre B. altri	esenzione esenzione
05.15	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, animali morti dei capitoli 1 e 3, non atti all'alimentazione umana: A. Pesci, crostacei e molluschi: I. Pesci di lunghezza di 6 cm o meno e gamberetti, secchi	esenzione
07.04	Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati: ex B. altri: — Funghi: esclusi i funghi di coltivazione; ramolaccio (cochlearia armoracia)	10 %

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
1	2	3
08.05	Frutta a guscio (escluse quelle della voce n. 08.01), fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:	
	D. Pistacchi	esenzione
	E. Noci di Pécán	esenzione
	F. Noce di arec (o di betel) e noci di cola	esenzione
	G. altre	esenzione
08.10	Frutta, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri ex B. altre:	
	— Frutti del n. 08.01, esclusi ananassi, pompelmi e pomeli, cotogne, mirtilli rossi (airelles), mirtilli neri, more	12 %
08.11	Frutta temporaneamente conservate (ad esempio me- diante anidride solforosa o immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assi- curarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate:	
	A. Albicocche	13 %
	C. Papaie	3 %
	ex D. altre:	
	— Frutti del n. 08.01, esclusi ananassi, pompelmi e pomeli, cotogne, mirtilli rossi (airelles), mir- tilli neri, more	6 %
08.12	Frutta secche (escluse quelle delle voci dal n. 08.01 al n. 08.05 incluso):	
	E. Papaie	esenzione
	ex G. altre:	
	Tamarindi (baccelli e polpa)	esenzione
08.13	Scorze di agrumi e di meloni, fresche, congelate, presen- tate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche	esenzione
09.02	Tè:	
	A. Presentato in recipienti o involucri immediati di contenuto netto di 3 kg o meno	esenzione
09.09	Semi di anici, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi e bacche di ginepro:	
	A. Non tritati né macinati:	
	III. di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi e di bacche di ginepro:	
	b) altri:	
	2. non nominati	esenzione
11.03	Farine di legumi secchi compresi nella voce n. 07.05:	
	A. di piselli, di fagioli o di lenticchie	7 %
	B. altre	7 %

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
1	2	3
11.04	Farine delle frutta comprese nel capitolo 8: .	
	A. di banane	10 %
	B. altre	7 %
12.07	Piante, parti di piante, semi e frutta delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati:	
	B. Radici di liquirizia	esenzione
12.08	Carrube fresche o secche, anche frantumate o polverizzate; noccioli di frutta e prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove:	
	B. Semi di carrube:	
	I. non scortecciati, né frantumati, né macinati . . .	esenzione
	C. Noccioli di albicocche, di pesche o di prugne e mandorle di questi noccioli	esenzione
13.02	Gomma lacca, anche imbianchita; gomme, gommoresine, resine e balsami naturali:	
	A. Resine di conifere	esenzione
13.03	Succhi e estratti vegetali, sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali:	
	A. Succhi ed estratti vegetali:	
	III. di quassia amara	esenzione
	IV. di liquirizia	esenzione
	V. di piretro e di radici delle piante da rotenone	3 %
	VII. Miscugli di estratti vegetali, per la fabbricazione di bevande o di preparazioni alimentari	esenzione
	VIII. altri:	
	a) medicinali	esenzione
	C. Agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali:	
	I. Agar-agar	esenzione
	II. Mucillagini e ispessenti di carrube o di semi di carrube	1 %
14.01	Materie vegetali usate principalmente in lavori da panieraio o da stuoiaio (vimini, canne, bambù, canne d'India, giunchi, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di taglio e simili):	
	A. Vimini:	
	II. altri	esenzione
	B. Paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta	esenzione

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
1	2	3
15.03	Stearina solare; oleostearina; olio di strutto o oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati: A. Stearina solare e oleostearina: II. altre B. Olio di sevo, destinato a usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (a) C. altri	5 % esenzione 7 %
15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati: A. Oli di fegato di pesci: I. Aveni tenore di vitamina A uguale o inferiore a 2 500 unità internazionali per grammo	 3 %
15.05	Grassi di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina: A. Grasso di lana greggio B. altri	esenzione 4 %
15.06	Altri grassi e oli animali (olio di piedi di bue, grassi di ossa, grassi di casame, ecc.)	esenzione
15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati: B. Oli di legno della Cina, di abrasin, di Tung, di oleococca, di oiticica: cera di Mirica e cera del Giappone D. altri oli: I. Destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari: a) greggi ex 3. altri, esclusi l'olio di lino e l'olio di palmisti II. altri: b) non nominati: 1. concreti, in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	1 % 2,5 % 16 %
15.09	Degras	4 %
15.10	Acidi grassi industriali, oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali: A. Acido stearico C. altri acidi grassi industriali, oli acidi di raffinazione	4 % esenzione
15.11	Glicerina, comprese le acque e le liscivie glicerinose: A. Glicerina grigia, comprese le acque e le liscivie glicerinose B. altra, compresa la glicerina sintetica	esenzione 3 %

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
1	2	3
15.12	Oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati: A. presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno B. altrimenti presentati	16 % 12 %
15.13	Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati	20 %
15.14	Bianco di balena e di altri cetacei (spermaceti) greggio, pressato o raffinato, anche colorato artificialmente . . .	esenzione
15.15	Cere d'api e di altri insetti, anche colorate artificialmente: B. altre	esenzione
15.16	Cere vegetali, anche colorate artificialmente: B. altre	esenzione
15.17	Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali: B. altri: I. Morchie o fecce di olio: paste di saponificazione («soapstocks») II. non nominati	esenzione esenzione
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o frattaglie A. di fegato: I. di oca o di anatra B. Altri: II. di selvaggina o di coniglio III. non nominati: b) altri: ex 1. contenenti carne o frattaglie della specie bovina: — preparazione e conserve di lingue di animali della specie bovina 2. non nominate: aa) di ovini bb) altre	12 % 12 % 18 % 16 % 18 %
16.03	Estratti e sughi di carne, estratti di pesce, in recipienti o involucri immediati di contenuto netto: B. di più di 1 kg ma meno di 20 kg C. di 1 kg o meno	3 % 12 %
16.04	Preparazioni e conserve di pesce, compreso il caviale e i suoi succedanei: A. Caviale e succedanei del caviale: I. Caviale (uova di storione) II. altri	15 % 24 %

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
1	2	3
16.04 (segue)	B. Salmonidi	8 %
	F. Boniti, sgombri e acciughe	20 %
	G. altre	12 %
16.05	Crostacei e molluschi (compresi i testacei) preparati o conservati:	
	A. Granchi	10 %
	ex B. altri, con l'esclusione dei gamberetti grigi del genere «Grangon sp.p.»	10 %
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:	
	A. Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 % in peso, senza aggiunta di altre materie	13 %
	B. Gomme da masticare del genere «chewing-gum» . . .	4 % + em con riscos. mas. del 23 %
	C. Preparazione detta «cioccolato bianco»	6,5 % + em con riscos. mas. del 27 %
	D. altri	6,5 % + em con riscos. mas. del 27 %
18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:	
	A. Cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio	7 % + em
19.02	Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di medicina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50 % in peso	5,5 % + em
19.03	Paste alimentari:	
	A. contenenti uova	6 % + em
	B. altre	6 % + em
ex 19.04	Tapioca, esclusa quella di fecola di patate	7 % + em
19.05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: «puffed-rice, corn-flakes» e simili	4 % + em
19.06	Ostie, capsule per medicinali, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	3,5 % + em

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
1	2	3
19.07	Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta: A. Pane croccante detto «Knäckebrot» B. Pane azimo (Mazoth) C. Pane di glutine per diabetici D. altri	4,5 % + em con riscos. mas. del 24 % + daf 3 % + em con riscos. mas. del 20 % + daf 7 % + em 7 % + em
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione: A. Preparazioni dette «pan pepato»	6,5 % + em
20.01	Ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri: ex B. altri, esclusi cetrioli e cetriolini	13 %
20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico: E. Crauti ex F. Capperi	16 % 16 %
20.03	Frutta congelate, con aggiunta di zuccheri: ex A. aventi, tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %: — frutta del n. 08.01, esclusi gli ananassi ex B. altre: — frutta del n. 08.01, esclusi gli ananassi	16 % + (P) 16 %
20.04	Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate): B. altre: ex I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %: — frutta del n. 08.01, esclusi gli ananassi ex II. non nominate: — frutta del n. 08.01, esclusi gli ananassi	15 % + (P) 15 %

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
1	2	3
20.05	Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate; ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri: B. Marmellate di agrumi: ex I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %, escluse le marmellate di arance ex II. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % e inferiore o uguale a 30 %, escluse le marmellate di arance ex III. altre, escluse le marmellate di arance C. altre: I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %: ex b) altre: — frutta del n. 08.01, esclusi gli ananassi ex II. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % e inferiore o uguale a 30 %: — frutta del n. 08.01, esclusi gli ananassi . . ex III. non nominate: — frutta del n. 08.01, esclusi gli ananassi . .	16 % + (P) 16 % + (P) 16 % 18 % + (P) 18 % + (P) 18 %
20.06	Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole: A. Frutta a guscio, (comprese le arachidi) tostate, in imballaggi immediati di contenuto netto: I. di più di 1 kg II. di 1 kg o meno B. altre: I. con aggiunta di alcole: a) Zenzero b) Ananassi, in imballaggi immediati di contenuto netto: 1. di più di 1 kg: aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 17 % bb) altri 2. di 1 kg o meno: aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 19 % bb) altri c) Uve: 1. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % 2. altre	9 % 14 % 19 % 19 % + (P) 19 % 19 % + (P) 19 % 19 % + (P) 19 %

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
1	2	3
20.06 (segue)	d) Pesche, pere e albicocche, in imballaggi immediati di contenuto netto: 1. di più di 1 kg: - aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % 19 % + (P) - bb) altre 19 % 2. di 1 kg o meno: - aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 % 19 % + (P) - bb) altre 19 % e) altre frutta: - ex 1. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %, escluse le ciliegie . . . 19 % + (P) - ex 2. altre, escluse le ciliegie 19 % f) miscugli di frutta: 1. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 % 19 % + (P) 2. altri 19 % II. senza aggiunta di alcole: a) con aggiunta di zuccheri in imballaggi immediati di contenuto netto di più di 1 kg: 2. Segmenti di pompelmi e di pomeli . . . 12 % + (P) 3. Mandarini 17 % + (P) 4. Uve 13 % + (P) 5. Ananassi: - aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 17 % 12 % + (P)⁽¹⁾ - bb) altri 12 % ⁽¹⁾ - ex 7. altre frutta: — frutti del n. 08.01 esclusi gli ananassi 13 % + (P) — Tamarindi (baccelli, polpe) . . . 13 % + (P) b) con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno: 2. Segmenti di pompelmi e di pomeli . . . 12 % + (P) 3. Mandarini 18 % + (P) 4. Uve 15 % + (P) 5. Ananassi: - aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 19 % 12 % + (P)⁽¹⁾ - bb) altri 12 % ⁽¹⁾ - ex 7. altre frutta: — frutti del n. 08.01 esclusi gli ananassi 15 % + (P)	

⁽¹⁾ Questa voce è inclusa nell'elenco con riserva della conclusione di un soddisfacente accordo con i paesi in via di sviluppo fornitori di tali prodotti che hanno avviato dei negoziati con la Comunità nel quadro dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
1	2	3
20.06 (segue)	c) senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto: 1. di 4,5 kg o più: ex cc) altre frutta: — frutti del n. 08.01, esclusi gli ananassi — Ananassi ex 2. di meno di 4,5 kg: — Frutti del n. 08.01, esclusi gli ananassi — Ananassi	14 % 12 % ⁽¹⁾ 14 % 12 % ⁽¹⁾
20.07	Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri: A. con densità superiore a 1,33 a 15 ° C: III. altri: ex a) di valore superiore a 30 U.C. per 100 kg di peso netto: — dei frutti del n. 08.01, esclusi gli ananassi b) di valore uguale o inferiore a 30 U.C. per 100 kg peso netto: ex 1. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %: — dei frutti del n. 08.01, esclusi gli ananassi ex 2. altri: — dei frutti del n. 08.01, esclusi gli ananassi B. con densità uguale o inferiore a 1,33 a 15 °C: II. altri: a) di valore superiore a 30 U.C. per 100 kg peso netto: 2. di pompelmi e di pomeli ex 3. di altri agrumi: aa) con zuccheri addizionati bb) altri ex 6. di altre frutta e ortaggi, escluse pesche e albicocche: aa) con zuccheri addizionati bb) altri	25 % 25 % + (P) 25 % 12 % 11 % 11 % 13 % 13 %

⁽¹⁾ Questa voce è inclusa nell'elenco con riserva della conclusione di un soddisfacente accordo con i paesi in via di sviluppo fornitori di tali prodotti che hanno avviato dei negoziati con la Comunità nel quadro dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
1	2	3
20.07 (segue)	7. Miscugli: ex bb) altri, esclusi i miscugli contenenti, isolati o insieme, più del 25 % di succo d'uva di agrumi, di ananassi, di mele, di pere, di pomodori, di albicocche o di pesche: 11. con zuccheri addizionati 13 % 22. non nominati 13 % b) di valore uguale o inferiore a 30 U.C. per 100 kg peso netto: 2. di pompelmi o di pomeli: aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % 12 % + (P) bb) altri 12 % 4. di altri agrumi: aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % 11 % + (P) bb) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 % 11 % cc) senza zuccheri addizionati 11 % ex 7. di altre frutta e ortaggi, escluse pesche e albicocche: aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % 13 % + (P) bb) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 % 13 % cc) senza zuccheri addizionati 13 % 8. Miscugli: ex bb) altri, esclusi miscugli contenenti, isolatamente o insieme, più del 25 % di succo d'uva, di agrumi, di ananassi, di mele, di pere, di pomodori, di albicocche e di pesche: 11. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % 13 % + (P) 22. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 % 13 % 33. senza zuccheri addizionati 13 %	
21.01	Cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti: A. Cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè: II. altri 4 % + em	

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
1	2	3
21.01 (segue)	B. Estratti: II. altri	8 % + em
21.02	Estratti o essenze di caffè, di tè o di mate; preparazioni a base di questi estratti o essenze:	
	ex A. Essenze di caffè	11 %
	B. Estratti o essenze di tè o di mate; preparazioni a base di questi estratti o essenze:	6 %
21.03	Farina di senapa e senapa preparata:	
	A. Farina di senapa, in imballaggi immediati di contenuto netto:	
	I. di 1 kg o meno	4 %
	II. di più di 1 kg	esenzione
	B. Senapa preparata	13 %
21.04	Salse; condimenti composti:	
	ex B. altri, escluse le salse a base d'olio vegetale . . .	11 %
21.05	Preparazioni per zuppe, minestre, brodi; zuppe, minestre, brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:	
	A. Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi preparati	11 %
	B. Preparazioni alimentari composte omogeneizzate . .	13 %
21.06	Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati:	
	A. Lieviti naturali vivi:	
	I. Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura) . . .	10 %
	II. Lieviti di panificazione:	
	a) secchi	7 % + em
	b) altri	7 % + em
	III. altri	14 %
	B. Lieviti naturali morti:	
	I. In tavolette, cubi o presentazioni simili, o anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	8 %
	II. altri	5 %
	C. Lieviti artificiali preparati	6 %
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:	
	A. Cereali: in seme o in spighe, precotti o altrimenti preparati:	6,5 %
	F. altre:	
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	ex 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola:	
	— Cuori di palma	12 %

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
1	2	3
22.01	Acqua, acque minerali, acque gassose, ghiaccio e neve: A. Acque minerali naturali o artificiali, acque gassose	esenzione
22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non al- coliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 20.07: A. non contenenti latte o materie grasse provenienti dal latte	8 %
22.03	Birra	19 %
23.01	Farine e polveri di carne e frattaglie, di pesci, crostacei o molluschi, non adatte all'alimentazione umana, ciccioli: B. Farine e polveri di pesci, di crostacei o di molluschi	esenzione
23.02	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi: B. di legumi	6 %
23.06	Prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati né compresi altrove: B. non nominati	esenzione
23.07	Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali: A. Prodotti detti «solubili» di pesci o di mammiferi marini C. non nominati	3 % 8 %
24.02	Tabacchi lavorati; estratti o sughi di tabacco: A. Sigarette B. Sigari e sigaretti C. Tabacco da fumo D. Tabacco da masticare e tabacco da fiuto E. altri, compreso il tabacco agglomerato sotto forma di foglie	72 % 42 % 94 % 52 % 19 %

Abbreviazioni

- (P): Significa che le merci considerate sono sottoposte al regime dei prelevamenti.
- em: Significa che i prodotti considerati sono sottoposti alla riscossione di un elemento mobile fissato nel quadro dei regolamenti concernenti gli scambi di certe merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli.
- daf: Significa che un dazio addizionale può essere riscosso sulla farina contenuta nei rispettivi prodotti.
- daz: Significa che un dazio addizionale può essere riscosso sullo zucchero contenuto nei rispettivi prodotti.

ALLEGATO B

Elenco dei paesi e territori in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie generalizzate

PAESI INDIPENDENTI

Afghanistan	Figi	Nigeria
Algeria	Filippine	Oman
Alto Volta	Gabon	Pakistan
Arabia Saudita	Gambia	Panama
Argentina	Ghana	Paraguay
Bahamas (isole)	Giamaica	Perù
Bangladesh	Giordania	Qatar
Barbados	Guatemala	Repubblica araba d'Egitto
Bahreïn	Guinea	Repubblica centrafricana
Bhutan	Guinea equatoriale	Repubblica dominicana
Birmania	Guyana	Repubblica khmère
Bolivia	Haiti	Romania
Botswana	Honduras	Rwanda
Brasile	India	Samoa occidentale
Burundi	Indonesia	Senegal
Camerun	Irak	Sierra Leone
Ciad	Iran	Singapore
Cile	Iugoslavia	Siria
Cipro	Kenya	Somalia
Colombia	Kuwait	Souaziland
Congo (Repubblica popolare)	Laos	Sri Lanka
Corea (Sud)	Lesotho	Sudan
Costa d'Avorio	Libano	Tanzania
Costarica	Liberia	Thailandia
Cuba	Libia	Togo
Dahomey	Madagascar	Tonga
El Salvador	Malawi	Trinidad e Tobago
Emirati arabi uniti:	Malesia	Tunisia
Abu Dhabi	Maldivi	Uganda
Dubai	Mali	Uruguay
Ras-al-Khaimah	Marocco	Venezuela
Fujairah	Mauritania	Vietnam (Sud)
Ajman	Maurizio	Yemen
Sharjah	Messico	Yemen del Sud
Umm al Quaiwan	Nauru	Zaire
Equatore	Nepal	Zambia
Etiopia	Nicaragua	
	Niger	

PAESI E TERRITORI

dependenti o amministrati e le cui relazioni esterne sono assicurate in tutto o in parte da Stati membri della Comunità o da paesi terzi

Afar e Issa (territorio degli)
Angola (incl. Cabinda)
Antille olandesi
Bermude (isole)
Brunei
Caimane (isole) e dipendenze
Capo Verde (isole del)
Comore (arcipelago delle)
Cook (isole)
Falkland o Malouines (isole) e dipendenze
Gibilterra
Guinea portoghese
Honduras britannico
Hong Kong
Isole del Pacifico amministrate dagli Stati Uniti d'America o sotto tutela di questi ultimi ⁽¹⁾
Indie occidentali ⁽²⁾
Macao
Mozambico
Nuova Caledonia e dipendenze
Nuova Guinea (australiana) e Papuasias
Oceania britannica (Territori di competenza dell'alto commissariato per il Pacifico occidentale ⁽³⁾)
Papuasia (vedasi Nuova Guinea australiana)
Polinesia francese
Isole Sao-Tomé e Principe
Isole Wallis e Futuna
Saint-Pierre-et-Miquelon
Sant'Elena (isola) (incl. Ascensione, Diego Alvarez o Gough, Tristan da Cunha)
Seychelles (incl. isole Amirantes)
Sikkim
Suriname
Terre australi ed antartiche francesi
Territori britannici dell'Oceano Indiano (isole Chagos, isole Desroches)
Territori dipendenti dalla Nuova Zelanda (isole Niue, isole Tokelau)
Territori spagnoli in Africa
Timor portoghese
Turks e Caicos (isole)
Vergini (isole) degli Stati Uniti (isole Santa Croce, St. Thomas, St. John, ecc.)

Osservazione: Gli elenchi di cui sopra possono essere modificati ulteriormente tenendo conto di cambiamenti nello statuto internazionale di paesi o territori.

⁽¹⁾ Le isole del Pacifico amministrate dagli Stati Uniti comprendono: Guam, Samoa americana (compresa l'isola Swains), isole Midway, isole Johnston e Sand, isola Wake; le isole sotto tutela: Caroline, Marianne e Marshall.

⁽²⁾ Isole Sottovento (Antigua, Montserrat, Saint Christophe e Nièves, Anguilla, isole Vergini britanniche) isole Sopravento (Dominica, Grenade, Saint Lucie, Saint Vincent).

⁽³⁾ Isole Gilbert e Ellice, isole Salomone britanniche, il Condominio delle Nuove Ebridi e le isole Canton, Enderbury e Pitcairn.